

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 11/10/2021) 13/04/2022, n. 14232

TRUFFA

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. SARACO Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;

nel procedimento a carico di:

G.F., nato a (OMISSIS);

L.M.S., nato a (OMISSIS);

G.R., nato a (OMISSIS);

F.D., nato a (OMISSIS);

S.E., nato a (OMISSIS);

S.E., nato a (OMISSIS);

G.S., nato a (OMISSIS);

I.L., nato a (OMISSIS);

C.C., nato a (OMISSIS);

S.C., nato a (OMISSIS);
F.G., nato a (OMISSIS);
D.G.O., nato a (OMISSIS);
D.L.A., nato a (OMISSIS);
R.F., nato a (OMISSIS);
CALESERVICE S.R.L., ORA L & A GROUP S.R.L.;
CENTRO SERVIZI 2000 S.R.L.;
EL.FI. IMMOBILIARE S.R.L.;
S.S., nato a (OMISSIS);
C.G., nato a (OMISSIS);
C.G., nato a (OMISSIS);
P.E., nato a (OMISSIS);
R.C., nel procedimento a carico di questi ultimi;
S.G. nato a (OMISSIS);
P.G. nato a (OMISSIS);
C.C. nato a (OMISSIS);
C.N. nato a (OMISSIS);
N.S. nato a (OMISSIS);
F.C. nato a (OMISSIS);
L.P.N. nato a (OMISSIS);
SICILIA SERVICE S.R.L. IN PERSONA LEG.RAPPR. E LIQUIDATORE G.P.;
NA.PI.SERVICE S.R.L. IN PERSONA DEL LIQUIDATORE E LEG.RAPPR. G.U.;
L.U.M.E.N. ONLUS;
A.N. C.O.L. ASS.NAZ.COMUNITA' LAVORO SICILIA IN PERS.LEG. RAPPRESENTANTE C.C.;
inoltre:
REGIONE SICILIA;
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
V.A.;
R.N.;
P.P.;

M.G.;

P.R.;

A.A.;

G.D.;

G.A.;

I.I.;

C.V.;

C.M.;

C.I.;

R.O.;

F.L.;

A.L.;

C.V.;

avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO GIULIO, che ha così concluso: 1) accoglimento del ricorso del Pubblico ministero e delle parti civili S.S., C.G., C.G. e P.E., con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata a tale riguardo; 2) inammissibilità dei ricorsi di L.S., G.R., F.D., S.E., S.E., I.L., F.G., D.L.A. e C.C.; 3) rigetto dei ricorsi di S.C., D.G.O., R.F., CALASERVICE S.R.L. (ora L & A GROUP S.R.L.), CENTRO SERVICE SERVIZI 2000 S.R.L. ed ELFI IMMOBILIARE S.R.L.; 4) annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria per il ricorso di G.S. e inammissibilità nel resto; 5) annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del profitto per i capi 19 e 20.

Sentiti i difensori:

1) L'Avvocato DARIO D'AGOSTINO nell'interesse delle parti civili C.G. e P.E., ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi con i provvedimenti consequenziali; 2) L'Avvocato DARIO D'AGOSTINO quale sostituto processuale degli Avvocati SALVATORE CARADONNA, MELITA CAFARELLI, ROSARIA CHILLE', ha concluso nell'interesse delle parti civili da costoro rappresentate; 3) l'Avvocato MARCO LIPARI, nell'interesse della parti civili S.S. e C.G. ha depositato conclusioni scritte e nota spese alle quali si è riportato; 4) l'Avvocato GIUSEPPE SCEUSA, nell'interesse di CALESERVICE S.R.L. ora L & A GROUP S.R.L., l'Avvocato SALVATORE PAPA, interesse di EL.FI IMMOBILIARE S.R.L. hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; 5) l'Avvocato ALEXANDER SCHUSTER, nell'interesse di ANCOL ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; 6) l'Avvocato TOMMASO AUTRU RYOLO, nell'interesse di C.N. e D.L.A. ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la declaratoria di estinzione del

reato per prescrizione oltre che l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi del P.G. e delle parti civili; 6) l'Avvocato ALESSANDRO BILLE', nell'interesse di I.L. e C.C. ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso di I. o in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; nell'interesse di C. ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio; 7) Gli Avvocati: 7.1.) MARCO FRANCO e ISABELLA BARONE nell'interesse di G.S., 7.2.) ALBERTO GULLINO nell'interesse di S.E. e F.G., 7.3.) CRISTIANA DONIZETTI (in sostituzione dell'Avvocato STEFANO GIORDANO) nell'interesse di S.E. e F.G., 7.4.) ANTONIO SALVATORE SCORDO nell'interesse di G.R. e D.G.O., hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; 8) gli Avvocati: 8.1.) FABIO PENSO, nell'interesse della parte civile SICILIA SERVICE S.R.L. e 8.2.) SABRINA IPPOLITI, nell'interesse di Na.PI. SERVICE s.r.l., hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata; 9) l'Avvocato DOMENICO SCILLIA nell'interesse di L.M.S. ha concluso per l'assoluzione del proprio assistito ovvero per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 10) l'Avvocato DOMENICO SCILLIA, quale sostituto processuale dell'Avvocato DANILO SANTORO, nell'interesse di F.D., ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; 11) l'Avvocato MAURIZIO PANIZ, nell'interesse di S.E. ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e dell'annullamento della sentenza impugnata; 12) l'Avvocato ANTONINO FAVAZZO, nell'interesse di G.F., S.C. E R.F. ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata oltre che la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, gli imputati G.F., L.M.S., G.R., F.D., S.E., G.S., I.L., C.C., S.C., F.G., D.G.O., D.L.A., R.F., gli enti L. & A. Group s.r.l. (già Caleservice s.r.l.), Centro Servizi 2000 s.r.l., EL.Fi. Immobiliare s.r.l. nonché le parti civili S.S., C.G., C.G., P.E. ricorrono avverso 4a sentenza in data 20/09/2019 della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 23/01/2017 del Tribunale di Messina.

In particolare, la Corte di appello:

1.1. in riforma della sentenza di primo grado, ha: 1) dichiarato R.F. responsabile della contestazione ascrittagli al capo 1 ([art. 416 c.p.](#)); 2) assolto G.F. dalle contestazioni ascritte ai capi 11, 12, 12-ter, 12-quater, 12-quinques e 12-sexies, qualificate come condotte di autoriciclaggio che, all'epoca dei fatti, non era previsto dalla legge come reato; 3) assolto G.R. dalla contestazione ascrittagli al capo 12, qualificata come condotta di autoriciclaggio che, all'epoca del fatto, non era previsto dalla legge come reato; 4) assolto S.G. dai reati ascrittigli ai capi 33 ([D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8](#)) e 33-bis ([D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#)) per non aver commesso il fatto; 5) dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G. e S.E. per i reati loro ascritti ai capi 65, 66 e 67 perchè l'azione penale era già stata esercitata in separato giudizio; 6) dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.E., P.G., L.P.N., F.G., S.E., G.F., C.C., S.C., G.R., F.C., C.N. e C.C. perchè i reati loro rispettivamente ascritti ai capi 6, 6-bis, 7, 14 e 15 come riqualificati e riuniti nel giudizio di primo grado 17, 18, 21, 21-bis, 34, 24, 25, 26, 27, 28 limitatamente alle fatture emesse prima del (OMISSIS), nn. (OMISSIS) limitatamente all'anno 2011, n. (OMISSIS) limitatamente all'anno (OMISSIS), nn. (OMISSIS) come riqualificati e riuniti in primo grado, nn. (OMISSIS) come riqualificati e riuniti in primo grado, si sono estinti per prescrizione; 7) dichiarato non doversi procedere nei confronti di Na.Pi. Service s.r.l. per l'illecito amministrativo di cui al capo 47 limitatamente alla parte riferita al reato di cui al capo 5, perchè la sanzione si è estinta per prescrizione.

1.2. La Corte di appello ha confermato la condanna di: 1) F.G. per i reati di cui al capo 68 riqualificato dal giudice di primo grado ai sensi degli [artt. 56 e 640-bis c.p.](#), in esso assorbito il capo 69, riqualificato alla stessa maniera; 2) G.F. per il reato di cui al capo 12-bis riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 629 dal giudice di primo grado nonchè per i reati di cui ai capi 19 e 20 (entrambi [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#), 41 ([art. 640-bis c.p.](#)) e 1 ([art. 416 c.p.](#)); 3) G.R. per i reati ascrittigli ai capi 55 ([art. 640-bis c.p.](#)), 30 e 31 (entrambi [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#)), 41 ([art. 640-bis c.p.](#)), 1 ([art. 416 c.p.](#)); 4) R.F. per i reati 45-bis e 45 (entrambi [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#)), capo 1 ([art. 416 c.p.](#)); 5) S.E. per i reati di cui al capo 68 riqualificato dal giudice di primo grado ai sensi degli [artt. 56 e 640-bis c.p.](#), in esso assorbito il capo 69, riqualificato alla stessa maniera; 6) S.C. per i reati di cui ai capi 28 ([D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8](#)) e 33 ([D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#)); S.E. per i reati di cui al capo 55 ([art. 640-bis c.p.](#)) e 1 ([art. 416 c.p.](#));

1.3. La Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta responsabilità e alla pena inflitta nei confronti di: 1) D.G.O., per i reati ascrittigli ai capi 45 e 45-bis ((entrambi [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#)); 2) D.L.A. per il reato ascrittogli al capo 41 ([art. 640-bis c.p.](#)); 3) F.D. per il reato ascrittogli al capo 41 ([art. 640-bis c.p.](#)); 4) G.S. per il reato ascrittogli al capo 1 ([art. 416 c.p.](#)); 5) I.L. per il reato ascrittogli al capo 41 ([art. 640-bis c.p.](#)); 6) L.M.S. per i reati ascrittigli ai capi 41 ([art. 640-bis c.p.](#)) e 1 ([art. 416 c.p.](#));

1.4. In relazione alle società ha: 1) ridotto la sanzione irrogata a Na.Pi. Service s.r.l. per l'illecito contestato al capo 24 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24](#)); 2) confermato la sanzioni irrogate a: a) Caleservice s.r.l. (ora L. & A. Group s.r.l.) per l'illecito contestato al capo 49 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-octies](#)); b) Centro Servizi s.r.l. per l'illecito contestato al capo 50 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-octies](#)); c) Lumen Onlus per l'illecito contestato al capo 51 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24](#)); d) ANCOL per l'illecito contestato al capo 53 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24](#)); El.Fi. Immobiliare s.r.l. per l'illecito contestato al capo 70 ([D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24](#)).

1.5. In relazione alle confische, ha revocato quella disposta nei confronti di S.G. e ha confermato quella disposta nei confronti degli altri imputati condannati.

1.6. Con riguardo alle statuizioni civili: a) ha condannato: 1) G.F., L.M.S., G.R., F.D., S.E., F.G., S.E., S.C., R.F., G.S., P.G., I.L., C.C., C.C., L.P.N., in solido, a rifondere le spese di costituzione alle parti civili Regione Sicilia e Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 2) C.C. e C.N., in solido a rifondere le spese di costituzione sostenute da A.A., R.N. e V.A.; 3) G.F. a rifondere le spese di costituzione sostenute da A.L.; b) ha annullato la condanna di D.L.A., F.D., G.F., G.R., I.L. e I.M.S. al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese disposte dal tribunale in favore di S.S., C.G., P.E., C.G., P.P. e P.R..

Così sintetizzato l'esito del giudizio di appello, possono ora richiamarsi i motivi dei ricorsi oggi in esame, per ogni singolo ricorrente.

2. Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

Va premesso che il Procuratore generale ha specificato che la sua impugnazione ha a oggetto la parte in cui la Corte di appello "ha assolto il solo G.F. dai reati di riciclaggio ascrittigli ai capi 11, 12, 12-ter, 12-quater e 12-quinques, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Deduce:

2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'[art. 648-bis](#), c.p., quanto alla partecipazione di G. alle condotte costituenti il reato presupposto e alla conseguente possibilità di ritenere configurata la

condotta di autoriciclaggio in un periodo in cui il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Secondo il Pubblico ministero ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto G. coinvolto nelle truffe costituenti il reato presupposto, ma lo ha fatto in assenza di elementi in tal senso convergenti, così provocando un travisamento della prova, fondato sulla illogica valutazione della confessione resa dall'imputato e in mancanza di riscontri che potessero fare ritenere sostenibile che G. potesse occuparsi dell'estenuante e notevole lavoro necessario alla perpetrazione delle truffe.

L'Ufficio ricorrente precisa che il coinvolgimento di G. nell'associazione a delinquere di cui al capo 1 non è incompatibile con l'accusa di riciclaggio, alla luce del principio di diritto secondo il quale tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione a delinquere non esiste nessun rapporto di presupposizione.

3. Gli altri ricorsi.

3.1. G.F.. (capi 12-bis (artt. 56 e 629), 19 e 20 ([D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 2](#); 41 ([art. 640-bis](#) c.p.), 1 ([art. 416](#) c.p.).

3.1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, vizio di motivazione e di omessa motivazione in relazione al rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento avanzate dalla difesa davanti al Tribunale, in ragione di concomitanti e non rinviabili impegni professionali.

La difesa sostiene che la Corte di appello ha disatteso con motivazione illogica le censure mosse al rigetto disposto dal Tribunale avverso le istanze di rinvio avanzate in relazione alle udienze del 10/11/2015, del 15/06/2016 e del 20/06/2016.

A sostegno dell'assunto illustra e compendia il contenuto delle tre istanze, delle ragioni e delle circostanze della loro presentazione e dei motivi del loro rigetto.

3.1.2. Erronea applicazione di una norma processuale, violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da C.M. e da C.G., in quanto imputati di un reato connesso o collegato.

Secondo il ricorrente i reati di cui all'odierno giudizio dovevano considerarsi connessi a quelli pendenti davanti al Tribunale di Patti, così che C. e C. - diversamente da quanto fatto dal tribunale e confermato dalla Corte di appello - andavano escussi ai sensi dell'[art. 210](#) c.p.p..

Da qui la denuncia di erronea applicazione di una norma processuale e di contraddittorietà della motivazione, in quanto in un brano successivo la stessa Corte di appello escludeva la diversità dei due procedimenti, in relazione all'eccezione di inutilizzabilità ai sensi dell'[art. 270](#) c.p.p..

3.1.3. Erronea applicazione di una norma processuale e mancanza e/o illogicità della motivazione in riferimento all'estorsione contestata al capo 12-bis e per il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità ex [art. 270](#) c.p.p. delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalla Procura di Patti.

In questo caso il ricorrente assume che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto l'identità tra il procedimento in esame e quello avviato nel 2011 dalla Procura di Patti, così rigettando l'eccezione di inutilizzabilità ai sensi dell'[art. 270](#) c.p.p., con motivazione illogica e in violazione di tale norma processuale (pag. 110 sentenza). La Difesa precisa che l'eccezione era stata devoluta in appello in relazione a tutte le intercettazioni, ma con il ricorso deve intendersi

circoscritta soltanto a quelle utilizzate per l'estorsione.

A sostegno dell'assunto vengono richiamati i motivi di gravame e illustrate le ragioni per cui doveva escludersi l'alterità dei procedimenti, denunciandosi l'omesso accertamento della sussistenza di un rapporto di connessione o di collegamento tra i reati rispetto ai quali era intervenuta l'autorizzazione alle intercettazioni e quelli contestati nel procedimento in esame. Si spiegano le ragioni per cui tale presupposto doveva ritenersi insussistente in relazione all'estorsione contestata al capo 12-bis della rubrica, anche alla luce dei principi fissati dalla sentenza n. 51/2020 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

3.1.4. Violazione di legge, mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione al reato di associazione a delinquere contestato al capo 1).

3.1.5. Violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione alla truffa aggravata contestata al capo 41), oltre che mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza;

3.1.6. Violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione all'inesistenza delle prestazioni. Travisamento della prova in riferimento ai capi 19 e 20, nei quali si contesta la violazione di cui al [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#);

3.1.7. Violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni, con particolare riguardo all'avvenuto pagamento, quale prova dell'effettività della prestazione. Travisamento della prova.

3.1.8. Violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#) in riferimento alla inesistenza di elementi passivi fittizi e dell'elemento oggettivo del reato.

3.1.9. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2](#) in relazione alla configurabilità di un fenomeno elusivo più che di evasione fiscale;

3.1.10. Violazione di legge, mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione all'estorsione contestata al capo 12-bis. Travisamento della prova, con specifico riguardo all'attendibilità e credibilità della persona offesa A.L..

3.1.11 Violazione di legge, mancanza e/o illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione agli elementi costitutivi del reato di estorsione e al suo elemento soggettivo.

3.1.12. Violazione di legge, omessa e/o illogica motivazione, travisamento della prova in ordine alla ritenuta configurabilità del tentativo di estorsione e non del reato impossibile per inidoneità dell'azione.

3.1.13. Violazione di legge, mancanza e/o illogicità della motivazione, travisamento della prova circa la dedotta possibilità di configurare il reato di minaccia e non quello di estorsione;

3.1.14. Violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, per lo scostamento dal minimo edittale e per la negazione delle circostanze attenuanti generiche;

3.1.15. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili;

Con i motivi fin qui enumerati dal 3.1.4. al 3.1.15 il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati contestati in mancanza di concreti indizi a carico di G., omettendo di considerare le prove a discarico prodotte dalla difesa, così viziandosi di illogicità la motivazione, avendo escluso la

fondatezza dei motivi di gravame decidendo - al pari del giudice di primo grado - "di non affrontare nei merito ciascuna specifica censura, ragionando per temi generali e massimi sistemi, pretendendo di invertire l'onere probatorio e giungendo a confermare la condanna, non avendo ritenuto sufficienti le argomentazioni difensive, ma dimenticando che, in merito a ciascuna contestazione per cui è stato confermato il giudizio di colpevolezza, non è stata offerta dalla Pubblica accusa alcuna prova".

L'assunto viene sviluppato in relazione a tutte le ipotesi di reato e anche con riguardo alla pena e alle statuizioni civili, pur diversificando le argomentazioni e le osservazioni correlandole a ciascuno dei temi trattati.

3.1.16. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., artt. 322 ter e 640 ter c.p. - Violazione di legge - Mancanza di motivazione".

Il motivo si rivolge alla confisca e opera un distinguo tra la truffa contestata al capo 41) e i reati fiscali.

Osserva, infatti, la difesa che "è vero (...) che già prima dell'entrata in vigore della richiamata L. n. 190 del 2012, la giurisprudenza prevalente di codesta Suprema Corte consentiva che la misura ablatoria, ai sensi degli artt. 322-ter e 640 ter c.p., potesse avere a oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, la stessa ha omesso di considerare che G.F. aveva riportato condanna per una sola ipotesi di truffa aggravata (quella di cui al capo 41) - unico reato richiamato dall'art. 640-ter c.p. - il cui profitto era stato quantificato in poche migliaia di Euro".

Con tale brano della doglianza, dunque, il ricorrente non si duole dell'applicazione al suo caso della confisca del profitto così come disposta ai sensi dell'art. 640-quater c.p., in combinazione con l'art. 322-ter c.p.; si duole, invece, della "omessa considerazione" del profitto prodotto dall'unica truffa addebitata a G., ossia quella contestata al capo 41 dell'imputazione, pari a poche migliaia di Euro.

Questo per quanto riguarda la truffa.

"In relazione, invece, alle residue contestazioni per violazioni fiscali - scrive la difesa - in ordine alle quali la condanna era stata confermata anche in appello, la confisca avrebbe potuto, in astratto, essere disposta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis e non già per effetto del richiamo alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 - disposizione quest'ultima che, già all'epoca della sentenza di primo grado, era stata abrogata - ma occorre comunque individuare in maniera puntuale la misura dell'oggetto di essa, pari al profitto del reato per cui è condanna. In mancanza di ogni motivazione a riguardo (...) la sentenza impugnata non potrà che essere annullata".

La difesa si duole, quindi, della mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione del profitto in relazione ai reati per cui ha riportato la condanna.

3.1.17. La difesa ha altresì depositato note per contrastare il ricorso del Procuratore generale, a tal fine sostenendo la non configurabilità del reato di riciclaggio in relazione ai capi 11, 12, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies.

3.2. L.S. (capi 41 (art. 640-bis c.p.), 1 (art. 416 c.p.)).

3.2.1. "Capo 1) Il reato associativo ex art. 416 c.p. Inosservanza o erronea applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 416 c.p. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), relativamente ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. ed in ordine alla responsabilità dell'imputato".

Il motivo di ricorso viene così introdotto: "Ove entrambi i giudici di merito, piuttosto che limitarsi al solo generico acritico richiamo alla tesi di accusa (e in questo sta la presente doglianza, da intendersi estesa agli altri motivi di ricorso) avessero appena analizzato quanto esposto a difesa dell'imputato, avrebbero potuto constatare che la tesi d'accusa era priva di ogni riscontro, senza concreti elementi documentali e probatori e senza alcuna approfondita disamina logico-giuridica in ordine al fatto contestato. Mancano tutti quegli elementi a carico, di natura logico formale, che avrebbero dovuto contenere in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi certi e strutturali della corrispondente prova. Non si possono, logicamente, considerare come gravi elementi che non valgono di per se stessi a provare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'imputato, o dichiarazioni totalmente travisate".

A sostegno dell'assunto il ricorrente compendia la motivazione spesa dalla Corte di appello al fine di risaltarne il "palese contrasto con le risultanze probatorie", in relazione agli argomenti singolarmente capitolati nel ricorso, con il titolo di: A) LUMEN, a.1) Acquisizione Lumen, a.2.) Gestione della Lumen, a.3) Rapporti "sinergici" con S.E. - Telefonata del 7 settembre 2012 tra L. e S.E., B. ENFAP, b.1) Gestione, b.2) Trattativa Enfap, Ruolo L. Assessorato, C. TRAINING SERVICE, D. Dimensionamento scolastico, E. Avviso 20.

Per ognuno di tali temi la difesa illustra il significato che andava correttamente attribuito alle risultanze istruttorie, con conseguente vizio di travisamento della prova e delle "risultanze processuali" in cui è incorsa la Corte di appello con la propria ricostruzione di esse.

3.2.2. "Capo 41 - Violazione di norma penale, ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli [artt. 119](#) e [640](#) c.p. Insussistenza del delitto di cui agli [artt. 110](#) e [640-bis](#) c.p. Mancanza di dolo. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e)".

Il secondo motivo è inteso a dimostrare come l'affermazione di responsabilità per la truffa di cui al capo 41) si poggi su considerazioni basate su di una ricostruzione "fondata su un'erronea lettura delle intercettazioni".

Vengono, dunque, illustrate le emergenze dibattimentali e compendiate il loro significato probatorio, spiegando il ruolo e la natura delle condotte poste in essere dal ricorrente, tali da escluderne la responsabilità per la truffa contestata al capo 41.

3.2.3. "Capo 41. Art. 606, comma, lett. b). Mancata applicazione dell'[art. 316-ter](#) c.p. ed erronea applicazione dell'[art. 640](#) c.p. [Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa".

Secondo il ricorrente, la Corte di appello omette di motivare sulla doglianza con cui si rappresentava che la truffa era stata commessa in danno di un'associazione privata, ossia l'ENFAP, che ha dovuto "svolgere la prestazione, sopportandone i costi, convenuta con la Regione senza l'attività lavorativa dei dipendenti G. e F."

Sostiene, poi, che il fatto - comunque - andava più correttamente ricondotto all'illecito amministrativo di cui all'[art. 316-ter](#) c.p., comma 2, mancando la condotta fraudolenta e in considerazione che le somme previdenziali corrisposte e percepite non superano l'importo di Euro 3.999,96.

3.2.4. "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'[art. 157](#) e ss. c.p. Prescrizione".

A tal riguardo si assume che "l'ultimo fatto di reato di cui all'[art. 640-bis](#) c.p. è stato consumato il 12.12.'12 pertanto doveva e comunque deve dichiararsi prescritto (...). Il reato associativo è contestato sino al dicembre 2013, mentre la

permanenza effettiva del ricorrente nella *societas sceleris* al più permane sino al dicembre 2012, quindi segue anche questo la sorte dell'imputazione di cui prima".

3.2.5. "Trattamento sanzionatorio - [Artt. 133](#) e 81 c.p. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e). [Art. 133](#) c.p."

Secondo il ricorrente, il trattamento sanzionatorio riservato a L. stride con quello determinato nei confronti dei concorrenti D.L.A., F.D. e I.L., che non hanno beneficiato delle circostanze attenuanti generiche.

Aggiunge che la Corte di appello non motiva - per come richiesto - sulla mancata valutazione del comportamento processuale di L. e sanziona per due volte "il ruolo centrale nella vicenda ENFAP, una volta a titolo della truffa in oggetto, un'altra volta per il reato associativo".

Secondo il ricorrente tali vizi si perpetuano anche per gli aumenti di pena inflitti per la continuazione, giustificati da una motivazione illogica.

3.2.6. "Capo civile. La statuizione civile".

A tal riguardo si denuncia il vizio di omessa motivazione, "poichè non è motivata la condotta causale del singolo agente in relazione al danno ingiusto e quale danno abbia prodotto l'impugnante".

3.2.7. "Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità".

L'ultimo motivo di ricorso è proposto per *relationem*, giacchè la difesa fa espresso ed esclusivo rinvio alla pagina 2, dell'atto di appello -, così richiamando "tutte le questioni processuali sollevate nel corso del processo" inerenti a questioni di nullità e di inutilizzabilità.

33. G.R.. (Capi 1 ([art. 416](#) c.p.), 30 e 31 ([D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 2](#)), 41 ([art. 640-bis](#) c.p.), 55 ([art. 640-bis](#))).

3.3.1. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) - relazione all'[art. 416](#) c.p."

Con il primo motivo si sostiene che la prova dell'adesione di G. al programma criminoso del gruppo è stato desunto da un fatto lecito, ossia per avere assunto "una carica seppur formale" in una società, senza mai chiarire - da qui la illogicità e l'assenza di motivazione della sentenza - quale sia stata la porzione di condotta illecita da lui posta in essere, "tale da favorire la complessa organizzazione che legava gli enti di formazione e società di capitali (organizzazione della quale, secondo la ricostruzione della stessa Corte di Appello, il G. ne era all'oscuro)".

Secondo la difesa "l'aver quindi ricoperto una carica formale non dimostra la consapevolezza del G. della esistenza di una associazione a delinquere ma, soprattutto, la volontà di apportare un contributo agli obiettivi e all'operare della medesima".

Aggiunge che la condanna per il reato associativo contrasta con l'assoluzione per il reato contestato al capo 12.

3.3.2. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 2](#) (capo 30)".

Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che "sul punto sarebbe sufficiente, al fine di evidenziare la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per le vicende di riciclaggio di cui al capo 12) della rubrica, vicende per le quali il ricorrente è stato ritenuto esente da responsabilità penale".

Quindi, compendia i contenuti della vicenda al fine di illustrare le ragioni dell'estraneità di G. dal fatto di reato, con particolare riguardo alla data di assunzione della qualità di amministratore della Centro Servizi 2000 s.r.l. e al tempo della stipulazione del contratto posto a base del pagamento delle prestazioni professionali pagate in favore di G..

A tal proposito si obietta che "in buona sostanza, il G. si trova a dovere, dietro presentazione della relativa fattura, autorizzare il pagamento di una serie di prestazioni professionali, frutto di un apposito contratto in precedenza da altri stipulato".

Si aggiunge che le prestazioni per cui era stato effettuato il pagamento erano effettivamente esistenti e si illustrano gli elementi che fondano questa conclusione.

3.3.3. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e)) in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 2](#) (capo 31, limitatamente all'anno 2010)".

Vengono richiamate le argomentazioni di cui al motivo precedente e si osserva che "muovendo dall'assunto che il G. non fosse a conoscenza delle dinamiche societarie e dei rapporti che le stesse intrattenevano, degli affari trattati, essendo stata relegata la posizione del ricorrente a quella di un mero esecutore materiale di indicazioni altrui, la Corte di Appello non offre alcuna motivazione per ritenere sussistente in capo al giudicabile l'elemento volitivo del dolo specifico richiesto dal [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [artt. 2 e 8](#)".

Anche in questo caso si sostiene l'effettività delle prestazioni per cui sono state erogate le somme in favore di G. e l'impossibilità per G. di verificare l'eventuale inesistenza dell'attività 3.3.4. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e)) in relazione all'[art. 640-bis c.p.](#) (capo 41)".

Il motivo denuncia l'omessa motivazione in relazione alla specifica censura con cui si evidenziava che il rapporto di lavoro era durato solo 21 giorni nel periodo compreso tra il 5/10/2012 (data di sottoscrizione del contratto) e il 28/11/2012 (data delle dimissioni), e che non era stato verificato se G. - in questo arco temporale - avesse effettivamente lavorato o meno, essendo mancato alcun accertamento da parte degli investigatori "in merito alla circostanza che il ricorrente abbia frequentato la segreteria politica del G., men che meno che abbia svolto qualsivoglia attività in favore del deputato in orario di lavoro per conto dell'ENFAP".

A sostegno dell'assunto vengono richiamati i contenuti della testimonianza di A., la nota n. 9052 dell'Enfap in data 3/10/2012 - che autorizzava G. al lavoro esterno - e i contenuti delle intercettazioni che registravano le lamentele di G. e F..

3.3.5. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 56 e 640-bis c.p.](#) (capo 41)".

A tal proposito si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di qualificazione giuridica del fatto sub specie di tentativo.

Vengono, dunque, illustrati gli elementi di fatto che avrebbero dovuto condurre alla qualificazione del fatto in termini di tentativo, in quanto non vi sarebbe stata la prova che G. avesse effettivamente percepito la retribuzione.

3.3.6. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e)) in relazione all'[art. 640-bis c.p.](#) (capo 55)".

Anche in questo caso la difesa sottolinea la contraddittorietà della condanna per la truffa in esame, a fronte dell'assoluzione per il capo 12, al cui riguardo è stato riconosciuto che G. non aveva consapevolezza dei complessi rapporti tra la società Servizi 2000 s.r.l., gli enti di formazione e G..

Anche in questo caso si pone l'accento sulla data in cui G. ha assunto la qualità di amministratore della Centro Servizi 2000 s.r.l. e del tempo della stipulazione del contratto posto a base del pagamento delle prestazioni professionali pagate in favore di G..

Tanto per reiterare l'obiezione secondo cui G. risponde per gli effetti di contratti stipulati dai precedenti amministratori.

3.3.7. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e)) in relazione all'[art. 62-bis c.p.](#)".

A tal proposito il ricorrente si duole della mancata considerazione di una serie di elementi enucleati dalla giurisprudenza e positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali lo stato di incensuratezza, il ruolo rivestito nella vicenda, l'adeguamento della sanzione alla gravità del fatto.

3.3.8. "Violazione, motivazione mancante ed illogica ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e)) in relazione all'[art. 133 c.p.](#)".

Secondo la difesa "per le medesime argomentazioni del motivo che precede la Corte di Appello non offre alcuna motivazione circa il marcato discostamento nella determinazione della pena base inflitta per il capo 55 dai minimi edittali di pena previsti dalla norma incriminatrice di parte speciale di cui all'[art. 640 bis c.p.](#)".

3.4. F.D.. ([capo 41](#), [art. 640-bis c.p.](#)).

3.4.1. "Nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notificazione ai difensori dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e conseguente nullità di tutti gli atti successivi e della stessa sentenza impugnata ai sensi dell'[art. 185 c.p.p.](#): - inosservanza ed erronea applicazione dell'[art. 150 c.p.p.](#) e [art. 416 c.p.p.](#), comma 1, avuto riguardo alla omessa notificazione dell'avviso di cui all'[art. 415 bis c.p.p.](#), in combinato disposto con gli [artt. 177 e ss. c.p.p.](#) ed in relazione all'[art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. c) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità). - Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla specifica censura di nullità reiterata anche nel motivo n. 1 dell'atto di appello, in relazione all'[art. 606 c.p.p.](#), lett. e)".

Il ricorrente denuncia la nullità della notificazione ai difensori dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari perché effettuato a mezzo PEC, dalla Polizia Giudiziaria delegata dal PM, ma senza alcuno specifico decreto autorizzativo all'uso della posta certificato, per come dovuto. Aggiunge che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era privo di qualunque motivazione in merito alla eseguibilità della notifica tramite PEC, per come richiesto dall'[art. 150 c.p.p.](#).

"Appariva, dunque, evidente - scrive la difesa - che la scelta della notifica a mezzo PEC era stata, autonomamente ed inopinatamente, presa dalla PG delegata in difformità da quanto previsto dall'[art. 150 c.p.p.](#) e di quanto ad essa delegato dallo stesso ufficio di Procura".

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha respinto tali eccezioni con motivazione apparente.

Si deduce, ancora, l'inutilizzabilità della posta elettronica certificata per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, visto che ai sensi dell'[art. 151 c.p.p.](#), comma 2, soltanto l'Ufficio di segreteria del Pm può essere delegata e facultata al ricorso di tale strumento.

A tale riguardo si denuncia l'omessa motivazione della Corte di appello.

3.4.2. "Con riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto-reato p. e p. dagli [artt. 110 e 640 bis](#) c.p. di cui al capo 41) dell'imputazione, ed in particolare all'ingiustizia del profitto del reato: - manifesta illogicità della motivazione risultante dalle testimonianze di M.L. e T.G. (travisamento della prova), avuto riguardo all'espletamento della prestazione lavorativa da parte di F.D., in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., lett. e)"".

Il ricorrente eccepisce la mancata valutazione delle testimonianze di M. e T. e della documentazione versata in atti, dai quali emerge che F. aveva prestato la propria attività in favore dell'ENFAP, con la conseguenza che non poteva affermarsi che il compenso percepito fosse ingiusto.

"In sostanza - scrive la difesa - la mera assenza dell'imputato dalla sede dell'Ente non escluderebbe affatto, secondo l'id quod plerumque accidit, che quegli possa avere comunque contribuito alla redazione della relazione e del report finale, anche solo attraverso l'acquisizione (in esterno) delle fonti ed elementi conoscitivi necessari per la realizzazione dell'opus nell'ambito ed a supporto del gruppo di lavoro".

Secondo il ricorrente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del fatto disattendendo le doglianze sul punto, travisando le risultanze istruttorie e omettendo di valutare una prova decisiva. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i motivi di appello con i quali venivano esposti elementi ignorati dalla Corte di appello.

3.4.3. "Con riferimento alla sussistenza del reato p. e p. dall'[art. 640 bis](#) c.p. di cui al capo 41) dell'imputazione, anziché della meno grave fattispecie di reato contemplata dall'[art. 316 ter](#) c.p., ed in particolare dell'induzione in errore della p.o. quale criterio distintivo tra le due fattispecie incriminatrici: - mancanza di motivazione per come risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti del processo, avuto riguardo alla specifica censura contenuta nell'atto di appello (motivo n. 3) per ottenere la diversa qualificazione giuridica del fatto nella previsione normativa di cui all'[art. 316 ter](#) c.p., in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., lett. e); Inosservanza ed erronea applicazione dell'[art. 316 ter](#) c.p. avuto riguardo alla sua disapplicazione in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b)".

Con il terzo motivo viene denunciata l'inadeguatezza della motivazione spesa dalla Corte di appello per rigettare il motivo di gravame con cui era stata sostenuta la configurabilità del reato di cui all'[art. 316-ter](#) c.p. e non quello di cui all'[art. 640-bis](#) c.p..

Il ricorrente si duole dell'eccessiva stringatezza della motivazione sul punto, tale da non potersi ritenere assolto l'obbligo di motivazione.

A sostegno della doglianza vengono riassunti e compendati gli argomenti esposti con il gravame.

3.4.4. "Con riferimento al trattamento sanzionatorio, ed in particolare alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per la riduzione della pena inflitta: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento nel punto in cui, nel confermare la pena irrogata, sono state escluse le circostanze attenuanti generiche di cui all'[art. 62 bis](#) c.p. per come invece richiesto attraverso specifiche deduzioni contenute nel motivo n. 4 dell'atto di appello, in relazione all'[art. 606](#), lett. e). - Inosservanza ed erronea applicazione dell'[art. 62 bis](#) c.p., avuto riguardo alla sua disapplicazione in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b)".

Con l'ultimo motivo di ricorso, si deduce la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello là dove nega

l'episodicità della condotta che, invece, è dimostrata dalla stessa imputazione, che la circoscrive dal 5 ottobre al 21 dicembre 2012.

Aggiunge che le dimissioni dall'ENFAP furono spontanee e che i fatti a esse successivi non avevano alcuna rilevanza penale.

La difesa lamenta anche la mancata considerazione dello stato di incensuratezza.

3.5. S.E. e F.G. (Capi 68 e 69, (artt. 56 e 640 c.p.) (ricorso Avv. Stefano Giordano).

3.5.1. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dell'art. 640 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento agli elementi costitutivi del reato rappresentati dall'induzione in errore mediante artifici e raggiri".

Con il primo motivo di ricorso si assume la mancanza di artifici e/o di raggiri, attesa la reale esistenza dei contratti di locazione; si nega la possibilità che la regione Siciliana potesse essere indotta in errore con riguardo ai canoni di locazione, visto che l'Ente ha sempre valutato e verificato i costi direttamente; si sottolinea come i ricorrenti non avessero posto alcuna condotta utile a indurre in errore la regione Siciliana.

3.5.2. "Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dell'art. 640 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) risultante dal testo del provvedimento impugnato e derivante anche da travisamento dei fatti, con riferimento all'elemento costitutivo del reato rappresentato dal conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno".

Con il secondo motivo vengono denunciati "il travisamento dei fatti e il malgoverno della normativa civilistica di riferimento", con riguardo alla sussistenza di un illecito profitto con altrui danno.

In particolare, per quanto riguarda il profitto, si assume che S. non ha mai sublocato a se stesso alcun immobile tramite la società El.Fi.; per quanto riguarda il danno, sottolinea che "è possibile che - per una serie ampia di ragioni - un'operazione commerciale risulti più conveniente per una delle parti interessate e meno per l'altra: ciò è perfettamente coerente con le regole di mercato e non implica affatto che una parte abbia agito dolosamente e capziosamente per danneggiare illegittimamente".

A sostegno di tale ultimo assunto vengono spiegate le ragioni per cui l'ARAM e la regione Siciliana non hanno visto "leso o visto perso alcun proprio diritto" e l'El.Fi non si è arricchita senza causa.

3.5.3. "Inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dell'art. 56 c.p., nonché mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento al requisito dell'idoneità degli atti".

Il ricorrente premette che "dovendo ritenersi integralmente e testualmente inglobata per relationem nella sentenza impugnata la motivazione resa sul punto dal Tribunale, è di fatto nei confronti di quest'ultima che devono essere articolate le censure di cui al presente motivo".

Sulla base di tale premessa e illustrati i requisiti richiesti per la configurazione del tentativo di reato, la difesa osserva che "quand'anche fosse effettivamente rinvenibile, nella vicenda in esame, una fattispecie di reato, la stipula del contratto de quo non sarebbe comunque riconducibile a nessun atto tipico, corrispondente alla descrizione legale della

fattispecie delittuosa, e non denoterebbe perciò alcuna rilevante attitudine a contribuire alla commissione del reato (...)" che "la stipula del contratto di locazione tra El.Fi. ed ARAM - lungi dal costituire, come apoditticamente asserito dai giudici di merito, un atto esecutivo - va senz'altro annoverata nella categoria degli atti meramente preparatori".

Deduce l'omessa motivazione sul tema della sussistenza del requisito dell'idoneità degli atti.

3.5.4. "Inosservanza ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) dell'[art. 640-bis](#) c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e) risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto".

Il motivo è collegato ai precedenti, in quanto, anche in questo caso, si sostiene l'insussistenza degli artifici o raggiri, la cui mancanza riconduce il fatto nell'alveo dell'[art. 316-ter](#) c.p. Denuncia il vizio di omessa motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, con motivazione apparente, ha ritenuto inammissibile il relativo motivo di gravame e ha rinviato alla motivazione del giudice di primo grado.

Aggiunge che anche ove fosse ritenuto legittimo il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, la motivazione sarebbe comunque illogica, alla luce della dinamica dei fatti.

3.5.5. Inosservanza ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) dell'[art. 117](#) Cost., comma 1, in riferimento all'[art. 7](#) CEDU, con riferimento alla ragionevole prevedibilità dell'illiceità della condotta e della conseguente condanna".

Con il motivo in esame si sostiene che la condanna di S. e F. è arrivata in violazione dell'[art. 7](#), CEDU, "a mente del quale sia il reato sia la pena devono essere previste dalla legge".

A tal riguardo si afferma che i ricorrenti "hanno visto qualificare ex post - e sulla base di una valutazione discrezionale del Giudicante, svincolata dal dato normativo - come delittuose condotte di cui, nel momento in cui le hanno in tesi tenute, non erano viceversa in grado di conoscere e prevedere l'illiceità".

3.5.6. "Inosservanza ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) dell'[art. 117](#) Cost., comma 1, in riferimento all'[art. 6](#), par. 1 della Convenzione EDU, con riferimento all'omessa effettuazione di una perizia d'ufficio".

Con il motivo in esame si denuncia la violazione del diritto degli imputati "a vedere la propria causa trattata in maniera terza e imparziale".

Secondo i ricorrenti la mancata nomina a opera dei giudici di merito di un perito terzo rispetto ai consulenti della Procura ha violato il principio di parità delle armi, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. che ha spiegato che i periti nominati d'ufficio dal Giudice si presentano quali assistenti neutri e imparziali del giudice stesso.

3.6. S.E. e F.G. (ricorso Avv. Alberto Gullino).

3.6.1. "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 606](#) c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'[art. 125](#) c.p., comma 3 e [art. 546](#) c.p.p., comma 1, lett. e); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla questione preliminare di cui al primo motivo di appello".

A tal proposito la difesa sostiene che il tribunale era incorso nel vizio di totale mancanza della motivazione.

Secondo il ricorrente la Corte di appello ha sbrigativamente disatteso la relativa eccezione sollevata con il gravame, ritenendo possibile l'integrazione di una motivazione del tutto omessa.

3.6.2. "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 606](#) c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'[art. 34](#) c.p.p., [art. 268](#) c.p.p., comma 7), [art. 270](#) c.p.p., [art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. c), [art. 407](#) c.p.p., comma 3 e [art. 415 bis](#) c.p.p.; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla questione preliminare di cui al secondo motivo di appello".

In questo caso i ricorrenti, richiamando in premessa le doglianze esposte con il secondo motivo di appello, denunciano: 1) la contraddittorietà della motivazione con cui è stata esclusa l'incompatibilità di un componente del collegio giudicante di primo grado; 2) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni; 3) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria, nella parte in cui riferiscono circa i contenuti delle captazioni, prima del deposito della perizia; 4) l'omessa motivazione sull'eccezione di nullità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a mezzo PEC; 5) l'ingiusta declaratoria di inammissibilità della doglianza relativa all'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e alla inutilizzabilità nei confronti di S. degli atti compiuti dopo il 15/11/2012; 6) la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità nei confronti di S. degli atti d'indagine compiuti dopo il 15/11/2012, per la tardività della richiesta di proroga delle indagini.

3.6.3. "Violazione e falsa applicazione dell'[art. 606](#) c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'[art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. c) e [art. 420 ter](#) c.p.p., comma 3; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla questione preliminare di cui al motivo quarto di appello".

Il motivo si rivolge al rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento, in ragione del legittimo impedimento di S., documentato con l'allegazione di un certificato medico attestante la sofferenza di un'angina pectoris che provocava il suo ricovero, in via d'urgenza, la sera precedente al giorno dell'udienza.

A sostegno dell'assunto viene illustrata la scansione temporale della richiesta avanzata all'udienza del 6/7/2016, precisando come "l'imputato, per mezzo del difensore, abbia, in un primo momento, dedotto il legittimo impedimento del S. e in un secondo momento, a fronte del rigetto della predetta istanza, invocato un breve termine per fornire al Tribunale la correlata documentazione attestante la diagnosi del ricovero, stante il ridottissimo tempo per attivarsi (non sfugga che il ricovero è avvenuto nella tarda serata del giorno prima peraltro in regime d'urgenza con patologia cardiaca alquanto grave)".

Si deduce, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello sul punto, giacché proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata, doveva giungere alla conclusione che il mancato rinvio dell'udienza aveva violato il diritto dell'imputato di essere presente all'udienza.

3.6.4. "Violazione dell'[art. 606](#), lett. b), c) ed e) in relazione agli [artt. 530](#), 56, 110 e [640 bis](#) c.p. dell'[art. 117](#) Cost., comma 1, in riferimento all'[art. 6](#), par. 1 CEDU; violazione e falsa applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla prova della condotta del reato contestate, alla ritenuta non congruità dei costi e all'omessa effettuazione di una perizia d'ufficio".

Si deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'[art. 640-bis](#) c.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, in quanto apoditticamente fondata sull'antieconomicità dei contratti stipulati, smentita dalle emergenze processuali, così come evidenziate con l'atto di gravame, con argomentazioni del tutto trascurate dai magistrati di appello.

Vengono, quindi, illustrate e compendiate le circostanze e le argomentazioni che si assumono trascurate dalla Corte di appello.

Si argomenta, altresì, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del tentativo.

3.6.5. "Violazione dell'[art. 606](#), lett. b), c) ed e) in relazione agli [artt. 530](#), 110 e [640-bis](#) c.p. dell'[art. 117](#) Cost., comma 1, in riferimento all'[art. 6](#), par. 1, CEDU; violazione e falsa applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'omessa effettuazione di una perizia d'ufficio".

Il motivo attiene al mancato esperimento di una perizia e propone sostanzialmente le medesime questioni sviluppate al p. 3.5.6.

3.6.6. "Inosservanza ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) dell'[art. 640-bis](#) c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex [art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e) risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto invocata al motivo undicesimo dell'atto di gravame".

Il motivo attiene alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'[art. 316-ter](#) c.p..

Vengono sostanzialmente sviluppate le medesime argomentazioni sintetizzate al p. 3.5.4.

3.6.7. Violazione dell'[art. 606](#), lett. b) e c) in relazione agli [artt. 62 bis](#) e [133](#) c.p.; omessa e manifestamente illogica motivazione con riferimento ai criteri di commisurazione della pena".

Si deduce l'illogicità e la sostanziale omessa motivazione della Corte di appello, là dove nega le circostanze attenuanti generiche senza considerare gli elementi positivi evidenziati dalla difesa.

3.7. S.E. (Capi 1 ([art. 416](#) c.p.) e 55 ([art. 640-bis](#) c.p.)).

3.7.1. "Con riferimento al reato di cui al capo 55 dell'imputazione: vicenda Centro Servizi 2000 s.r.l. Violazione di legge: inosservanza ed erronea applicazione dell'[art. 640 bis](#) c.p.; errata valutazione degli elementi di prova raccolti in dibattimento (prova indiziaria priva di gravità, precisione e concordanza) in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b). Mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle censure sviluppate nell'atto di appello in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e)".

Il primo motivo lamenta la mancata risposta ovvero l'errata, illogica o contraddittoria valutazione delle doglianze esposte dalla pagina 154 alla pagina 264 dell'atto di appello, che vengono riportate nella parti salienti con riguardo - tra altro - alla condotta consapevole di S.E.; alla formazione materiale della rendicontazione a opera della stessa; alla inconciliabilità dell'assunto di fatturazione per operazioni inesistenti rispetto alla contestazione dell'incongruità dei costi; alla erroneità dei criteri adottati dal consulente del Pubblico ministero (Ing. M.); alla corretta interpretazione della circolare della regione Sicilia - Dipartimento Formazione professionale n. 06/04 FP relativo alla necessità (o meno) di acquisire preventivi; alla validità probatoria dell'assenza di preventivi ovvero alla natura compiacente dei preventivi acquisiti; alla validità indiziaria della riconducibilità della società Centro Servizi 2000 s.r.l. a S.C. o a G.F.; alla congruità

dei canoni di locazione, anche alla luce della valutazione tecnica del consulente nominato da S.E. (ing. G.), in relazione ai tredici contratti di noleggio; al tetto massimo di spesa; alle tabelle dei costi, estrapolata dalla relazione del 7.3.2013 del Dott. B., in relazione ai tredici contratti di noleggio; alla insussistenza dell'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri e all'ingiusto profitto e al danno patrimoniale della vittima.

3.7.2. "Con riferimento al reato di cui al capo 1 dell'imputazione: associazione per delinquere. Violazione di legge: inosservanza ed erronea applicazione dell'[art. 416](#) c.p. ed errata valutazione degli elementi di prova raccolti in dibattimento (prova indiziaria priva di gravità, precisione e concordanza) in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b). Mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle censure sviluppate nell'atto di appello, in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e)".

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere e, comunque, la mancanza di elementi di collegamento tra l'associazione e S.E. e lamenta la mancata risposta ovvero l'errata, illogica o contraddittoria valutazione delle doglianze esposte dalla pagina 291 alla pagina 338 dell'atto di appello.

A tal proposito si sostiene - tra altro - la liceità della condotta posta in essere da S.E.; la singolarità dell'associazione per delinquere, così come contestata; la liceità delle attività poste in essere dagli enti di formazione; l'assenza di una norma che vieti la riconducibilità degli enti di formazione ai familiari di un parlamentare; l'insussistenza e l'ininfluenza di un eventuale conflitto di interessi; l'effettività dell'attività svolta dagli enti di formazione; l'irrelevanza penale dei rapporti intercorrenti tra S.E. e il cognato G.F. oltre che con il marito R.F.; la liceità della vicenda relativa alla cessione di LUMEN; la mancanza di testimonianze su pressioni ricevute da G.F.; il mancato riscontro dell'esistenza di un'associazione per delinquere da parte degli enti deputati al controllo; la mancanza di prova sul ruolo assunto da S.E.; l'ininfluenza del ruolo rivestito nella LUMEN; l'assenza di testimonianze circa pressioni ricevute dalla ricorrente.

3.7.3. "Ancora con riferimento ad entrambi i reati di cui al capo 1 e 55 dell'imputazione. Mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle censure sviluppate nell'atto di appello, in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e)".

Con l'ultimo motivo si sostiene che il rinvio alle motivazioni di primo grado non soddisfa l'obbligo di motivazione richiesto al giudice dell'impugnazione, in ragione della specificità dei motivi di appello, rispetto ai quali la Corte di appello doveva singolarmente darvi risposta.

3.8. G.S., (capo 1, ([art. 416](#) c.p.)).

3.8.1. "Violazione ex [art. 606](#) c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 192](#) e 125 c.p.p. e [art. 546](#) c.p.p., lett. e) sotto il profilo dell'erronea valutazione della prova ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 192](#) c.p.p., comma 3, nonché della carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova; ciò nella misura in cui è stata ritenuta esistente la consorceria delinquenziale di cui al capo 1 della rubrica".

Con il primo motivo il ricorrente si duole della conferma dell'affermazione di responsabilità, basata su di una valutazione parziale e preconcepita del compendio probatorio, dal che è conseguito "un palese vizio di motivazione della sentenza e, prima ancora, un grave errore nella valutazione della prova, che è risultata travisata da una visione preconcepita delle risultanze istruttorie, i cui esiti sono stati adattati onde renderli il più possibile conformi al costrutto accusatorio".

A sostegno dell'assunto vengono richiamati i motivi di appello, cui la Corte di appello ha risposto conformandosi alle

conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado, pur a fronte della "inesistenza degli elementi che possono permettere di ritenere esistente l'associazione a delinquere oggetto di contestazione", con particolare riguardo alla mancanza dell'affectio societatis e alla indeterminatezza del programma delittuoso.

Secondo la difesa, "un'analisi delle risultanze probatorie in senso conforme ai dettati dell'[art. 192](#) c.p.p. avrebbe permesso di apprezzare che - a tutto voler concedere e in ipotesi respinta - i reati asseritamente commessi dagli imputati, tra i quali il G., avrebbero avuto una specifica natura e si sarebbero articolati in un ristretto arco temporale (stante l'assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata per una congerie di imputazioni)".

3.8.2. "Violazione ex [art. 606](#) c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 192](#) e 125 c.p.p. e [art. 546](#) c.p.p., lett. e) sotto il profilo dell'erronea valutazione della prova ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 192](#) c.p.p., comma 3, nonché della carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova; ciò nella misura in cui G. è stato ritenuto partecipe della consorte delinquenziale di cui al capo 1 della rubrica".

"Anche in questo caso - scrive la difesa - la gravata sentenza, nella parte in cui viene ritenuta integrata la fattispecie in contestazione e pronunciata condanna nei confronti del Dott. G., appare decisamente "appiattita" acriticamente e quasi pedissequamente su quanto contenuto nella sentenza di primo grado".

A sostegno dell'assunto vengono riportati i motivi esposti con l'atto di appello e si eccepisce che "tutto quanto lamentato nei motivi di appello, però, non veniva per nulla adeguatamente attenzionato, limitandosi la Corte distrettuale a sostenere la non divisibilità delle argomentazioni spese e la correttezza della pronuncia di primo grado", con motivazione scarna, non esaustiva "e comunque frutto di un'erronea valutazione della prova dichiarativa in atti e di una non corretta analisi degli elementi acquisiti, incorrendo, quindi, il Collegio di secondo grado in un palpabile vuoto motivazionale".

Vengono, dunque, riportati e compendati brani della sentenza di appello al fine di evidenziare l'assenza di elementi idonei all'affermazione di responsabilità a carico di G..

3.8.3. "Violazione ex [art. 606](#) c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 192](#) e 125 c.p.p., [art. 129](#) c.p.p., comma 2 e [art. 546](#) c.p.p., lett. e) sotto il profilo dell'erronea valutazione della prova ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 192](#) c.p.p., comma 3, nonché della carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova; ciò nella misura in cui la Corte ha disatteso la richiesta assolutoria svolta nei confronti del prevenuto con riferimento ai contratti conclusi sino al 2.1.2008 e di cui ai capi 2 e 3 della rubrica (noleggi attrezzature da Sicilia Service e ARAM)".

In questo caso il ricorrente si duole della conferma della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione già pronunciata dal giudice di primo grado, pur avendo spiegato con l'atto di appello le ragioni per cui si sarebbe dovuto "rilevare l'inesistenza di alcun elemento idoneo a poter ritenere il G. correo nell'operazione della quale trattasi", con specifico motivo che veniva liquidato con la dichiarazione di prescrizione, con conseguente carenza motivazionale.

3.8.4. "Violazione ex [art. 606](#) c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli [artt. 129](#) e 531, nonché [art. 125](#) c.p.p. e [art. 546](#) c.p.p., lett. e) sotto il profilo dell'erronea valutazione e consequenziale omessa declaratoria di una condizione di improcedibilità; nonché della carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; ciò nella misura in cui è stata ritenuta la partecipazione del prevenuto alla consorte delinquenziale della quale trattasi sino al 2013".

In questo caso si sostiene che l'assenza di condotte realizzate da G. in data successiva al 2008 avrebbe dovuto indurre

la Corte di appello a dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Viene riportata e censurata la motivazione spesa dai giudici della Corte di appello per rigettare la correlata deduzione difensiva esposta con l'atto di gravame.

3.8.5. "Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) sotto il profilo dell'errata interpretazione e consequenziale applicazione del disposto di cui all'art. 62 bis c.p.; violazione del dovere di motivare imposto dall'art. 125 c.p.p. e della carenza, dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione".

"Analogo vuoto motivazionale - scrive la difesa - e, comunque, contraddittorietà del costruito argomentativo è rinvenibile nella parte in cui la Corte di appello di Messina ritiene l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. oltre a un'inesatta interpretazione e consequenziale applicazione del disposto codicistico su richiamato".

Il ricorrente riporta, dunque, la motivazione spesa sul punto dalla Corte di appello e ne deduce l'erroneità nella parte in cui non ha considerato il comportamento processuale e là dove opera una commistione tra gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e gli elementi valutativi di cui all'art. 133 c.p..

3.8.6. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della violazione del dovere di motivare imposto dall'art. 125 c.p.p. e dell'assoluta carenza della motivazione; e ciò con riferimento specifico al punto 6. dei motivi di appello".

In questo caso il ricorrente lamenta la mancata indicazione della durata della sanzione accessoria prevista dall'art. 32-ter c.p., non indicata già nella sentenza di primo grado e neanche dalla Corte di appello nonostante uno specifico motivo di gravame sul punto, ignorato dai magistrati dell'impugnazione di merito.

3.8.7. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della violazione del dovere di motivare imposto dall'art. 125 c.p.p. e della carenza della motivazione".

Con l'ultimo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generico il motivo con cui si denunciava la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Secondo la difesa, "bastava compulsare il fascicolo processuale e - trattandosi di nullità della vocatio in ius e del prodromico atto - limitarsi ad esaminare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in tema di eccezioni preliminari", dalla quale sarebbe stato possibile ricavare che la nullità riguardava la notifica a mezzo PEC. 3.8.8. In data 09/09/2021 sono pervenuti motivi aggiunti con i quali vengono illustrate ulteriori argomentazioni e specificazioni relative al secondo motivo di ricorso.

3.9. I.L. (capo 41, (art. 640-bis c.p.)).

3.9.1. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) - Violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 12 c.p.p."

Con l'unico motivo di impugnazione, la ricorrente ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, sostenendosi la competenza del Tribunale di Palermo in relazione al capo 41), considerando che la consumazione del reato si aveva nel momento in cui la regione Sicilia erogava le somme di denaro, a Palermo.

Sostiene, inoltre, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), al fine di giustificare lo spostamento della competenza per ragioni di connessione teleologica.

3.10. C.C..

3.10.1. "Violazione dell'[art. 322-ter](#) c.p. in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) (capi 14 e 15 unificati previa riqualificazione ex art. [art. 640-bis](#) c.p.; capi 35 e 36 unificati previa riqualificazione ex [art. 640-bis](#) c.p.)".

La ricorrente premette che la sentenza di appello ha dichiarato estinta la totalità dei reati di cui ai capi d'imputazione a carico della ricorrente per intervenuta prescrizione e ha, tuttavia, confermato la confisca - tanto diretta quanto per equivalente - delle somme di denaro e dei beni immobili oggetto del provvedimento di sequestro ai sensi dell'[art. 322-ter](#) c.p. come richiamato dall'[art. 640-quater](#) c.p..

Specifica, quindi, che la censura si rivolge alla confisca per equivalente e a tal riguardo osserva che l'[art. 322-ter](#) c.p. pretende quale presupposto una sentenza di condanna, così che essa non può essere disposta in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, "posto che trattasi di una sentenza di proscioglimento".

Si sostiene, quindi, che l'applicazione della confisca per equivalente in presenza di una sentenza di proscioglimento si mostra in contrasto con l'[art. 27](#) Cost. e dell'[art. 6](#), p.2 della CEDU. Segnala, infine, che in altro procedimento parallelo a quello in esame, la Corte di cassazione ha disposto la revoca della confisca.

3.10.2. "Violazione dell'[art. 578-bis](#) c.p.p. e [art. 322-ter](#) c.p. in relazione all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b)".

In questo caso la ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'[art. 578-bis](#) c.p.p. ha natura sostanziale, come tale soggetta al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole e conseguentemente inapplicabile al caso concreto, *ratione temporis*.

Sostiene, inoltre, che l'[art. 578-bis](#) c.p.p. trova applicazione soltanto nei casi di confisca diretta, visto il riferimento all'[art. 240-bis](#) c.p., comma 1, e non anche al comma 2 della stessa norma.

"In conclusione, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'[art. 578-bis](#) c.p.p., conforme all'[art. 27](#) Cost. impone di non ritenere applicabile la confisca per equivalente nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, atteso che la confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria (...) e l'irrogazione di una sanzione può conseguire solo ad un provvedimento di condanna".

3.11. S.C. (capo 28 dal 17 settembre 2011, capo 33 escluso il 2011, (D.Lgs. 8 marzo 2000, n. 74, art. 8) inammissibile.

3.11.1. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [artt. 125](#), [533](#) e [546](#) c.p.p. e [art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. c), - Violazione di legge processuale - Mancanza di motivazione".

Con il primo motivo si denuncia l'illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso le censure mosse contro il rigetto delle istanze di rinvio avanzate dall'unico difensore, in relazione alle udienze del 10/11/2015, del 15/06/2016 e del 20/06/2016.

Il motivo ripercorre gli stessi argomenti esposti nel primo motivo del ricorso di G.F..

3.11.2. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [artt. 125](#), [533](#) e [546](#) c.p.p. e [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 8](#) - Violazione di legge Mancanza e/o illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza delle prestazioni, avuto riguardo agli indizi a carico e alle prove dedotte dalla difesa - Travisamento della prova".

A tal proposito si sostiene che la Corte di appello ha ritenuto l'inesistenza delle operazioni con motivazione illogica, in mancanza di concreti indizi a carico di S. e omettendo di considerare il contenuto dell'atto di appello e dei verbali di dichiarazioni rese dai testi escussi.

Si denuncia l'inversione dell'onere della prova.

Si specifica che "con l'atto di appello, invero, la difesa aveva puntato a far emergere come le prove fornite dal Pubblico ministero fossero totalmente prive di carica indiziaria e, pertanto, assolutamente inadatte a fornire, ex se, la prova del delitto in contestazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche a prescindere dagli apporti difensivi".

Da qui fa discendere la denuncia di motivazione illogica della sentenza, per non avere affrontato ogni specifica contestazione esposta con l'atto di appello, ricorrendo alla motivazione per relationem.

A sostegno dell'assunto viene illustrato il contenuto dei motivi di appello esposti in relazione ai capo 28 e 33 che si assumono elusi dalla Corte di appello.

3.11.3. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 - Violazione di legge Mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni, con particolare riferimento all'avvenuto pagamento, quale prova della effettività della prestazione - Travisamento della prova".

A tal riguardo si lamenta che "la sentenza impugnata appare carente di motivazione nella parte in cui non ha minimamente valutato la portata dirimente degli elementi rappresentati dalla avvenuta regolare contabilizzazione delle fatture emesse a fronte di prestazioni inesistenti nella contabilità sia della Caleservice s.r.l. che di G.F. e della Paride s.r.l. e, soprattutto, dell'avvenuto pagamento di esse e dalla certezza della inesistenza di accordi di retrocessione da Caleservice srl a G.F. o Paride s.r.l."

Si lamenta la mancata risposta alla censura difensiva con la quale, a mezzo della consulenza di parte, si era sostenuta la natura reale e non fittizia della Caleservice s.r.l. e la effettività delle prestazioni dalla stessa rese e ricevute e dei relativi pagamenti.

Vengono illustrati tutti gli elementi conducenti nel senso ora prospettato.

3.11.4. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione".

Il motivo premette che "con specifico riferimento alle fatture emesse da Caleservice s.r.l. nel corso dell'anno 2011 nei confronti del professionista G.F., la sentenza impugnata ha confermato la condanna solo in relazione ai segmenti di condotta successive al 16.09.2011, dichiarando prescritte le condotte anteriori a tale data".

Sulla base di tale premessa, si osserva che la Corte di appello, nel limitare la condanna ai fatti successivi al 16.09.2011 ha omesso di individuare compiutamente le specifiche prestazioni ritenute inesistenti e quindi la loro riferibilità alle fatture emesse per prestazioni di consulenza ovvero a illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza di elementi passivi fittizi e dell'elemento soggettivo del reato".

3.11.5. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p., art. 43 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza di elementi passivi fittizi e dell'elemento soggettivo del reato".

Si assume che la stessa Corte di appello riconosce l'effettività dei pagamenti delle fatture, così deve ritenersi escluso che la condotta ascritta all'imputata abbia prodotto elementi passivi fittizi, con ciò venendo meno sia l'elemento materiale, sia l'elemento soggettivo.

Si specifica che la motivazione è mancante in punto di sussistenza dell'elemento psicologico, con particolare riguardo al dolo di evasione.

3.11.6. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e L. n. 212 del 2000, art. 10 bis - Violazione di Legge Mancanza di motivazione".

Con il motivo si sostiene che le condotte addebitate a S. dovevano essere correttamente riportate nell'alveo di un fenomeno di elusione fiscale.

3.11.7. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., artt. 62 bis, 81, 133, 164 e 175 c.p. - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà di motivazione".

Con il motivo in esame si denuncia l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha determinato la pena senza discostandosi dal minimo edittale, aumentando la pena per la continuazione in misura superiore al minimo, negando le circostanze attenuanti generiche con conseguente pena eccessiva, impedendo il riconoscimento dei doppi benefici.

3.11.8. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quater c.p. - Violazione di legge - Mancanza di Motivazione".

Si denuncia l'omessa motivazione sulla censura relativa alla inapplicabilità dell'art. 640-quater c.p. combinato all'art. 322-ter c.p. ratione temporis.

"Ciò è tanto vero - scrive la difesa - che alla pagina 207, nell'affrontare lo specifico tema della confisca, la Corte territoriale non dà neanche atto della impugnazione proposta a riguardo dalla odierna ricorrente e, conseguentemente, non motiva in merito alle censure dalla stessa mosse".

3.12. D.G.O. (capi 45 e 45-bis, (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2).

3.12.1. "Violazione di norme processuali a pena di nullità ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)) in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), artt. 517, 518, 519, 529 e 522 c.p.p.".

Il ricorrente premette che all'udienza del 21.12.2015 il PM, davanti al Tribunale, con riguardo alla posizione di D.G., provvedeva alla contestazione ex novo del capo 45-bis, così imputandogli una nuova ipotesi di reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2. Precisa altresì che l'imputazione di cui al capo 45 (per la stessa ipotesi di reato) veniva modificata alla stessa udienza del 21.12.2015.

Osserva, dunque, che il verbale dell'udienza andava notificato all'imputato e che la notifica di un estratto di tale verbale veniva effettivamente disposta dal Tribunale, ma essa non veniva effettivamente eseguita.

In ragione di tale omessa notifica, denuncia "la nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p., quantomeno in ordine alla contestazione di cui al capo 45 bis), avendo il PM proceduto alla contestazione di un nuovo fatto di reato".

3.12.2. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica, travisamento della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capi 45 e 45-bis)".

Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale e la Corte di appello avrebbero dovuto accertare l'effettiva registrazione contabile delle fatture da parte di Piramide e Paride, nonchè il riporto dei corrispondenti elementi passivi nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, perchè tali elementi sono da reputarsi necessari ai fini del

perfezionamento del reato contestato.

3.12.3. "Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica, travisamento della prova ([art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. B ed E) in relazione al [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 2](#) (capi 45 e 45 bis).

A tal proposito si sostiene che per il tramite della testimonianza del Notaio P. era stata provato che G. si occupava delle vicende legate alla erogazione di mutui e alla predisposizione di contratti di compravendita.

Proprio in relazione a tale testimonianza, viene dedotto il vizio di travisamento della prova.

Aggiunge che l'esibizione della fattura costituisce la prova del costo d'impresa e fa gravare sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare che essa si riferisse a operazioni inesistenti, là dove - peraltro - "nel caso in esame l'esistenza del contratto di collaborazione e l'attività effettivamente svolta e documentata di consulenza avrebbero dovuto costituire elementi sufficienti per ritenere infondata l'ipotesi accusatoria".

Ulteriori argomentazioni sono spese al fine di dimostrare l'estraneità dell'attività di D.G. dalla c.d. Galassia G..

3.13. D.L.A. (capo 41, ([art. 640-bis](#) c.p.)).

3.13.1. "Inosservanza di norme processuali ([art. 606](#) c.p.p., lett. c) in relazione agli [artt. 23 e 24](#) c.p.p. nella parte in cui è stata rigettata la eccezione di incompetenza territoriale".

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Messina, sostenendosi la competenza del Tribunale Palermo in relazione al capo 41), considerando che la consumazione del reato si aveva nel momento in cui la regione Sicilia erogava le somme di denaro, a Palermo.

Si sostiene, inoltre, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'[art. 12](#) c.p.p., comma 1, lett. c), al fine di giustificare lo spostamento della competenza per ragioni di connessione teleologica.

3.13.2. "Carenza di motivazione nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità del D.L. in relazione al capo 41".

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al capo 41 pur in presenza di elementi di segno contrario.

In tale senso viene osservato che "ben due (C. e L.F.) sui quattro dipendenti distaccati avessero svolto regolarmente l'attività lavorativa, a dimostrazione della non automatica sovrapposibilità del provvedimento autorizzativo con la licenza di non svolgere attività lavorativa prevista"; che l'Ente (di cui D.L. era rappresentante legale) aveva disposto visite fiscali, con ciò dimostrando un atteggiamento contrario a una logica agevolatrice; che il ricorso all'aspettativa non retribuita per un terzo del periodo di assunzione era di segno contrario alla tesi accusatoria; che al firmatario dell'autorizzazione non era stato addebitato il reato.

Denuncia, altresì, l'omessa risposta rispetto alla deduzione difensiva che metteva in evidenza come D.L. non operasse a Messina, con la conseguenza che non poteva compiersi alcun controllo.

Si aggiunge che è rimasta indimostrata l'assenza di G. dal posto di lavoro.

3.13.3. "Mancanza di motivazione ([art. 606](#) c.p.p., lett. e nella parte in cui è stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'[art. 131-bis](#) c.p.)".

Con il terzo motivo si denuncia l'apparenza della motivazione, con la quale è stata esclusa l'applicabilità dell'[art. 131-bis](#)

c.p. valorizzando le modalità e le finalità del fatto con affermazione apodittica, "posto che la Corte non spiega in alcun modo perchè le modalità dovrebbero considerarsi gravi e non ricorrendo in alcun modo i motivi abietti o futili di cui all'[art. 131-bis](#) c.p., comma 1 posto che questi ultimi non possono identificarsi nel fine di lucro, elemento quest'ultimo tipico ed intrinseco del reato di truffa".

3.14. R.F.. (capi 1 ([art. 416](#) c.p.), 45 e 45 bis).

3.14.1. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [artt. 125](#), [533](#) e [546](#) c.p.p. e [art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. c) - Violazione di Legge processuale - Mancanza di motivazione".

La difesa sostiene che la Corte di appello ha disatteso con motivazione illogica le censure mosse con il gravame avverso il rigetto delle istanze di rinvio avanzate dall'unico difensore in relazione alle udienze del 10/11/2015, del 15/06/2016 e del 20/06/2016.

Il motivo ripercorre gli stessi argomenti esposti nel primo motivo del ricorso di G.F..

3.14.2. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [artt. 125](#), [533](#) e [546](#) c.p.p. e [art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. c) - Violazione di legge processuale Mancanza di motivazione".

In questo caso il motivo si rivolge al rigetto delle istanze di rinvio avanzate alle udienze del 27.10.2015, 10.11.2015, 12.01.2016 e 22.02.2016 per legittimo impedimento dell'imputato R., perchè impegnato presso l'Assemblea Regionale Siciliana, in attività d'aula, quale deputato regionale.

Premette che il Tribunale aveva rigettato le istanze "adducendo a sostegno delle proprie decisioni, da un lato, la assoluta priorità nella trattazione del processo in corso, scandita da una rigida programmazione dell'attività processuale da espletare, secondo una calendarizzazione predeterminata e, dall'altra, la asserita tardività delle richieste di differimento" e l'obbligo di conciliare gli impegni ricadenti nella giornata dell'otto gennaio 2016.

Il ricorrente sostiene che il tribunale, nel negare le istanze di rinvio, ha violato i principi fissati dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001](#), in punto di coordinamento tra impegni parlamentari (ai quali va ricondotta l'attività di R.) e la celebrazione dei processi.

3.14.3. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [art. 64](#) c.p.p., comma 3, lett. c) e comma 3 bis, [artt. 125](#), [197](#), [197 bis](#) e [201](#) c.p.p., [art. 371](#) c.p.p., comma 2, lett. b), [artt. 533](#) e [546](#) c.p.p. - Violazione di legge - Contraddittorietà di motivazione".

Il motivo è il medesimo esposto al superiore paragrafo 3.1.2., alla cui lettura si rimanda.

3.14.4. "[Art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 24](#) e [111](#) Cost., [artt. 125](#), [533](#) e [546](#) c.p.p., [art. 416](#) c.p.p., comma 2, 6 par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e [art. 603](#) c.p.p. - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità della motivazione".

Con il motivo in esame si deduce che la sentenza assolutoria di primo grado in relazione al capo 1) è stata ribaltata dalla Corte di appello - sulla base dell'appello del PM - senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata e sulla base della rivalutazione della prova dichiarativa, senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione dell'[art. 603](#) c.p.p., comma 1-bis.

A tal riguardo si sostiene che la Corte di appello non ha considerato il mancato coinvolgimento di R. in alcuno dei reati-

fine e facendo discendere la prova esclusivamente dalla sua funzione di Deputato dell'Assemblea Regionale siciliana.

3.14.5. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza delle prestazioni, avuto riguardo agli indizi a carico e alle prove dedotte dalla difesa - Travisamento della prova".

Si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla inesistenza delle prestazioni avuto riguardo agli indizi a carico e alle prove dedotte dalla difesa. Travisamento della prova in relazione ai capi 45 e 45-bis.

Il motivo è volto a spiegare le ragioni per cui le operazioni fatturate dovevano ritenersi esistenti e a denunciare l'omesso confronto della Corte di appello con le argomentazioni esposte con il gravame.

3.14.6. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni, con particolare riferimento all'avvenuto pagamento, quale prova della effettività della prestazione - Travisamento della prova".

Si sostiene che la Corte non ha valutato la portata dirimente della regolare contabilizzazione delle fatture e dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Il motivo, quindi, spiega le ragioni per cui le operazioni fatturate dovevano ritenersi esistenti e denuncia l'omesso confronto della Corte di appello con le argomentazioni esposte con il gravame, con particolare riferimento all'avvenuto pagamento, quale prova della effettività della prestazione.

3.14.7. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p., art. 43 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza di elementi passivi fittizi e dell'elemento soggettivo del reato".

In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato.

3.14.8. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., artt. 125, 533 e 546 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10 bis - Violazione di legge Mancanza di motivazione" delle condotte a ipotesi di elusione fiscale e non di evasione fiscale".

Con il motivo si sostiene che i fatti andavano più correttamente ricondotti a un fenomeno di elusione e non di evasione fiscale.

3.14.9. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 62-bis, 81, 133, 163, 164 e 175 c.p. - Violazione di legge - Mancanza, illogicità e/o contraddittorietà di motivazione".

Il motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, e si lamenta della negazione delle circostanze attenuanti generiche, dello scostamento della pena dal minimo edittale, e dell'aumento di pena per la continuazione superiore al minimo edittale, pur in assenza di adeguata motivazione, a fronte di uno specifico motivo di gravame.

3.14.10. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, 533, 538 e 546 c.p.p. - Violazione di legge - Mancanza di motivazione".

Si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, per omessa motivazione

sull'entità del danno provocato alle parti civili.

3.14.11. "Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., artt. 322-ter e 640-quater - Violazione di legge - Mancanza di motivazione".

Con l'ultimo motivo di ricorso si sostiene che la confisca per equivalente poteva essere disposta nei confronti dell'amministratore di una società soltanto in via residuale, quando il patrimonio della società fosse risultato incapiante.

Aggiunge che la confisca doveva essere disposta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis.

3.15. L&A Group s.r.l. (già Caleservice s.r.l., capo 49, D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 octies).

3.15.1. "Violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p.".

La società ricorrente denuncia la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 octies indicata nel capo di imputazione, era collegata al reato di riciclaggio e non alla truffa aggravata, così come riqualificata in sentenza la condotta di cui ai capi 11) e 12.

A supporto della doglianza, la società ricorrente ricostruisce la vicenda processuale e denuncia l'erroneità delle sentenze di merito nella parte in cui affermano che l'assoluzione di G. dalle ipotesi di riciclaggio non esclude la responsabilità dell'Ente, sulla base di un ragionamento che ha - di fatto - mutato la struttura dell'imputazione, con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in quanto la contestazione, nel capo di imputazione, era collegata al reato di riciclaggio e non alla truffa aggravata, così come riqualificata la condotta di cui ai capi 11) e 12.

3.15.2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 640-bis c.p. e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5".

A tal proposito si deduce che la Corte di appello non ha chiarito se la truffa aggravata collegata al capo 49 della rubrica fosse stato commesso nell'interesse di Caleservice s.r.l. ovvero a esclusivo vantaggio di G., così violando la normativa in tema di responsabilità degli enti, per la cui configurabilità è necessario che il reato sia riconducibile alla sfera di operatività dell'ente e al suo interesse.

3.15.3. "Violazione 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 640 bis c.p., D.Lgs. n. 231 del 2008, artt. 22, 59 e 60".

In questo caso si eccepisce che il reato di cui all'art. art. 640-bis c.p. collegato all'illecito amministrativo si era estinto per prescrizione, con conseguente decadenza della contestazione.

A tal proposito la ricorrente osserva che la truffa a carico di G.F. non sono state oggetto di accertamento giudiziale perchè prescritto; aggiunge che la commissione della truffa di cui al capo 11) doveva farsi risalire al 16/1/2008 così che essa doveva ritenersi già prescritta al momento della richiesta di rinvio a giudizio, datata 8/10/2014. Da qui la dedotta decadenza della contestazione.

3.15.4. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 2 e 24".

Con l'ultimo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l'erroneità del trattamento sanzionatorio, avendo confermato quanto a tal proposito statuito dalla sentenza di primo grado, a fronte di una riqualificazione del reato presupposto che aveva ricondotto il fatto all'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 punita meno gravemente rispetto all'ipotesi di cui all'art. 25 octies dello stesso D.Lgs..

3.16. Centro Servizi 2000 s.r.l. (capo 50).

3.16.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'[art. 648-bis c.p.](#) e al [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), [artt. 5, 8 e 25](#).

La questione è identica al primo motivo di ricorso della Caleservice s.r.l., alla cui lettura si rimanda.

Si denuncia, altresì: il vizio di omessa motivazione in relazione al motivo di gravame con cui era stato dedotto che la società era stata condannata a titolo di responsabilità oggettiva; il vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello conferma la responsabilità dell'Ente pur in presenza di un'assoluzione di G. e di G. dai capi 11 e 12 cui è collegata la contestazione del capo 50; la violazione del canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, visto che l'imputazione collegava l'illecito amministrativo al reato di riciclaggio, mentre la condanna è stata confermata con il collegamento al reato di truffa aggravata.

3.16.2. "Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli [artt. 24 e 111 Cost.](#), [artt. 125, 521, 533 e 546 c.p.p.](#), [art. 648-bis c.p.](#), [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), [artt. 5, 8 e 25 octies](#) - Violazione di legge - Mancanza e/o illogicità di motivazione".

In questo caso la società denuncia il vizio di omessa motivazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), [art. 5](#) avendo la Corte di appello omesso di accertare se i reati si sono risolti in un vantaggio per la società ovvero nell'interesse dell'autore del reato.

3.16.3. "Art. 606, comma 1, lett. b ed e) in relazione agli [artt. 24 e 111 Cost.](#), [artt. 125, 533 e 546 c.p.p.](#) e [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), [art. 11](#) - Violazione di Legge Motivazione apparente".

Con l'ultimo motivo di ricorso viene denunciata l'apparenza della motivazione con riguardo alla dosimetria della sanzione, a fronte di uno specifico motivo di gravame sul punto.

3.17. ELFI Immobiliare s.r.l. (capo 70, [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), [art. 24](#)).

3.17.1. "Violazione ed inosservanza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al diritto di difesa per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in primis degli [artt. 63, 191 e 350 c.p.p.](#), con palese violazione del diritto di difesa, in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di contestazioni disciplinari ed agli connessi e susseguenti ivi compresa la CTU versata in atti. Travisamento della prova".

La società deduce l'inutilizzabilità nei propri confronti delle dichiarazioni indizianti rese dal suo legale rappresentante, presso la Guardia di Finanza, senza l'assistenza di un difensore e senza gli avvertimenti di legge.

Specifica che "le dichiarazioni indizianti, rese dall'imputato n. q. di legale rappresentante della EL.FI. Immobiliare s.r.l. davanti alla Guardia di Finanza, circa la ricostruzione societaria di cui agli allegati al presente processo e facente parte integrante della consulenza d'ufficio anch'essa versata agli atti del dibattimento dall'ufficio di Procura, risultano effettuate in palese violazione di norme processuali previste espressamente a pena di inutilizzabilità".

Deduce, quindi, l'inutilizzabilità della prova documentale e della perizia contenente le dichiarazioni "confessarle", in virtù del combinato disposto degli [artt. 63 e 191 c.p.p.](#).

3.17.2. "Violazione ed inosservanza ex [art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e) in relazione ai capi d'imputazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento ai capi d'imputazione. Travisamento della prova".

In questo caso si sostiene che "il Tribunale, erroneamente, per acclarare un'ipotesi di responsabilità si è convinto della

tesi della Procura e la Corte di appello, nonostante i motivi specifici non ha ritenuto e non ha motivato e non si è discostata dai tre presupposti", ossia la presunta incompatibilità ed interposizione, la rappresentazione erronea di costi gonfiati rispetto a quelli effettivi, l'asserita e infondata convinzione che l'ARAM potesse pagare i canoni soltanto con i finanziamenti pubblici.

A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le argomentazioni esposte nel correlato motivo di appello, al fine di rappresentare la denunciata violazione.

3.18. S.S. e C.G. (Parti civili).

3.18.1. "Violazione dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e) e b) per erronea applicazione degli [artt. 185](#) e 74 c.p.p."

Le ricorrenti premettono che la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, negando la loro qualità di danneggiati dal reato contestato al capo 41, escludendo che avessero subito un danno diretto dalla sua realizzazione.

Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimi in materia, afferma, che "alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati non v'è dubbio che le parti civili oggi ricorrenti rivestano la qualifica di persone danneggiate dal reato ai sensi degli [artt. 185](#) e 74 c.p.p."

3.18.2. "Violazione dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'[art. 592](#) c.p.p."

Il secondo motivo si rivolge alla condanna alle spese di giudizio disposta dalla Corte di appello a carico delle ricorrenti.

Si deduce l'erroneità di tale statuizione, perchè la sentenza non ha rigettato o dichiarato inammissibile l'impugnazione delle parti civili e perchè il giudizio di appello non è stato instaurato per i "soli" interessi civili.

3.19. C.G. e P.E. (parti civili).

Sono enunciati i medesimi motivi di ricorso esposti da S. e C. esposti ai due paragrafi precedenti, alla cui lettura si rimanda.

3.20. All'udienza del 1 ottobre 2021 è stata depositata una memoria difensiva, intitolata "comparsa conclusionale", nell'interesse di C.V., C.V., A.A., R.C., I.I., G.D., G.A., R.O., F.L., C.M., C.I. e M.G..

Con tale memoria si sviluppano argomentazioni con le quali si sostiene l'erroneità della sentenza d'appello, nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno.

La memoria si conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al risarcimento del danno subito - anche in forma di condanna generica - oltre che alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore generale.

Il ricorso è fondato.

1.1. In via preliminare, va rilevato come il pubblico ministero abbia correttamente richiamato il seguente principio di diritto, che qui va ribadito e che ha chiarito che: "tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'[art. 416](#) c.p. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicchè non opera la clausola di esclusione di cui all'[art. 648-bis](#) c.p., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di

riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'[art. 416-bis](#) c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sè idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti)", (Sez. 2 -, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 Ud., dep. 13/02/2020, Musto Rv. 278244 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005, Carciati, Rv. 232524 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10582 del 14/02/2003, Bertolotti, Rv. 223689 - 01).

Tale principio trova fondamento nel fatto che la partecipazione all'associazione a delinquere non è una condotta autonomamente produttiva di proventi illeciti che possano essere oggetto del delitto di riciclaggio, così che esiste un'impossibilità ontologica di far derivare i beni oggetto del delitto previsto dall'[art. 648-bis](#) c.p. dalla condotta associativa.

Spiega, a tal proposito, la sentenza n. 5730 del 20/09/2019 (Rv. 278244) "che la correlazione imposta dalla legge ([art. 240](#) c.p., comma 1) tra bene e reato va intesa come il vantaggio economico positivo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.re spa e altro, Rv. 257788), nell'ipotesi di reato ex [art. 416](#) c.p., detta relazione qualificata non può dirsi - neanche ipoteticamente - sussistente posto che l'incriminazione per la violazione in parola ha per oggetto, esclusivo, il mero fatto di associarsi allo scopo di commettere più delitti: il reato de quo, infatti Li, non genera - autonomamente - dai reati-fine vantaggi economici costituenti o prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sè improduttivo di ricchezze illecite".

La Corte di appello - in concreto - ha disatteso tale principio di diritto, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge.

Invero, al di fuori della terminologia utilizzata, va rilevato come la motivazione spesa dalla Corte di merito per ritenere la partecipazione di G. alle truffe, in realtà si risolve nella riproduzione della condotta associativa addebitata allo stesso G. e agli altri sodali, senza che venga mai indicata e/o individuata una sua condotta specificamente e concretamente riferibile ad alcuna delle truffe in contestazione.

Nella sentenza, impugnata, infatti, così viene argomentata la partecipazione di G. alla truffa/reato presupposto: "Se, infatti, ci si trova in presenza di un'organizzazione complessa, nella quale lo schermo societario viene utilizzato per occultare, a fini di evasione fiscale come pure per percepire indebitamente i fondi regionali, l'effettivo centro di interesse rappresentato da G., non è possibile immaginare che questi sia rimasto estraneo all'operazione di cui si discute. Le stesse operazioni di riciclaggio, del resto nella misura in cui sono finalizzate a far pervenire a G., attraverso un percorso tortuoso fatto di diverse triangolazioni societarie, una parte del provento delle truffe, dimostrano che proprio l'imputato era il soggetto che doveva ricavare un vantaggio economico delle condotte truffaldine".

Tale argomentazione è esattamente sovrapponibile alle condotte descritte nel capo d'imputazione dedicato al reato associativo, dove si attribuisce a G. proprio il ruolo di "riferimento" del sodalizio (finalizzato alla truffa, al riciclaggio e altro) e dove si rappresenta che l'organizzazione dell'associazione comprendeva proprio la strumentalizzazione di varie compagini societarie al fine del perseguimento degli scopi illeciti (tra i quali anche il riciclaggio).

La motivazione appare perciò patologicamente contraddittoria, in quanto enfatizza la posizione centrale vestita da G. nell'associazione per ricavare la sua diretta partecipazione alle truffe, senza mai indicare alcuna condotta concreta

realizzata da G., tale da farlo ritenere concorrente in una o più delle truffe contestate.

Così facendo la Corte di appello fa discendere la responsabilità per le truffe dal solo fatto di essere partecipe (con un ruolo centrale) dell'associazione per delinquere. Da qui la violazione del principio di diritto come sopra enunciato.

Tale violazione, peraltro, è figlia di una mera congettura.

La Corte di appello, infatti - per come visto - non indica condotte concrete realizzate da G., tali da farlo ritenere concorrente nelle truffe, ma fanno discendere la responsabilità per tali reati solo osservando che - alla luce della posizione centrale da lui vestita nell'associazione, "non è possibile immaginare che questi sia rimasto estraneo all'operazione di cui si discute".

Non può che rilevarsi come una tale osservazione sia al contempo apodittica e congetturale, giacché si manifesta come un convincimento del giudicante del tutto sornito di un sostrato di oggettività, così risolvendosi in una considerazione del tutto soggettiva che, in quanto tale, vizia la motivazione di illogicità.

A tal proposito, è stato spiegato, infatti, che "in ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture", (Sez. 2, Sentenza n. 39985 del 16/9/2002, Caruso, Rv. 227200, in motivazione). Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312; Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, 2013, Cerrito, Rv. 254572), Sez. 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, Abbate, rv n. 228401). "Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi", (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012 Cc. - dep. 11/02/2013 -, Cerrito, Rv. 254572, in motivazione). Ne deriva che la motivazione è affetta da illogicità quando il ragionamento non si fonda realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e, in quanto tale, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Cass., Sez 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, già citata).

Tanto - per come anticipato - si riscontra nel caso in esame, in cui l'argomentazione in esame sfugge alla possibilità di una verifica empirica, visto che il convincimento del giudice si fonda su di una mera sensazione soggettiva del giudice dell'appello, priva di un sostrato di oggettività.

Da tutto ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sui capi in esame, nel quale si terrà conto dei principi di diritto sopra enunciati per emendare i vizi di violazione di legge e di illogicità così come sopra riscontrati, in relazione ai fatti ascritti a G.F. ai capi 11, 12, 12-ter, 12-quater e 12-quinques.

2. Gli altri ricorsi:

2.1. G.F..

Il ricorso è inammissibile.

2.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e perchè aspecifico.

Con la motivazione sviluppata ai fogli 39-41 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha trattato l'eccezione di nullità sollevata in relazione al rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento.

2.1.1.1. Con essa ha - anzitutto - spiegato che la valutazione della tempestività (o della tardività) dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore per concomitanti impegni professionali va rapportata al momento in cui questi è venuto a conoscenza dell'impedimento e non alla distanza dell'udienza da rinviare rispetto alla data di deposito dell'istanza.

Tale assunto è conforme all'orientamento assolutamente consolidato della Corte di cassazione, secondo il quale "l'obbligo di comunicare prontamente, ex [art. 420 ter](#) c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento", (Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014, Siculo, Rv. 260579 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524 - 01; più di recente, tra molte, non massimate: Sez. 7, ordinanza n. 27572 del 28/05/2021, Guadagno; Sez. 6, Sentenza n. 27391 del 01/04/2021, Siciliano).

Facendo corretta applicazione di tale principio, i Magistrati dell'appello hanno rilevato la tardività di due delle tre istanze, giacchè: a) con riguardo all'istanza di rinvio avanzata il 10 novembre 2015, ha osservato che la notizia del diverso impegno era pervenuta al difensore il 4 novembre 2015 e ben avrebbe potuto e dovuto chiedere una nuova calendarizzazione alla precedente udienza del 6/11/2015, così evitando un disservizio; b) con riguardo all'istanza di rinvio depositata per l'udienza del 15/06/2016 - per concomitanti impegni sia davanti al Tribunale di Patti, sia davanti alla stessa Corte di appello di Messina - ha osservato che l'udienza davanti al Tribunale di Patti era stata fissata sin da gennaio, mentre l'impegno davanti alla Corte di appello era stata comunicata almeno venti giorni prima della data dell'udienza, con la conseguente palese intempestività dell'istanza, depositata solo due giorni prima dell'udienza.

2.1.1.2. La Corte di appello ha altresì richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 29529 del 25/06/2009 (De Marino, Rv. 244109 - 01), ha chiarito che "nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un co-difensore nonchè all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'[art. 102](#) c.p.p.", (nello stesso Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep. il 2015, Rv. 262912 - 01).

Anche in questo caso la decisione della Corte di appello (e del tribunale) è affatto conforme all'insegnamento della Corte di cassazione, atteso che le istanze (tempestivamente) depositate per il rinvio delle udienze del 15 e del 20 giugno 2015 sono state rigettate osservandosi che nella diversa sede dei concomitanti impegni era presente un co-difensore che garantiva l'assistenza all'imputato mentre nell'atto di appello non era stata prospettata "la ragione per la quale la presenza degli istanti fosse indispensabile in entrambi i procedimenti, non essendo il co-difensore in grado di

far fronte alle esigenze della difesa", (cfr. foglio 42 della sentenza impugnata).

Analoghe osservazioni venivano sviluppate dalla Corte di appello anche con riguardo alle istanze di rinvio delle udienze del 10 novembre 2015 e del 15/06/2016, rilevando come anche in relazione a esse la difesa non avesse specificamente indicato le ragioni per cui non potesse avvalersi di sostituti processuali.

2.1.1.3. Ancora, la Corte di appello, sempre facendo corretta applicazione del principio di diritto richiamato al precedente paragrafo (Rv. 244109), in relazione all'istanza di rinvio dell'udienza del 10 novembre, ha osservato che la difesa non spiegava come potesse ritenersi prevalente il concomitante impegno per un riesame reale a fronte di un procedimento con 31 imputati, dove, per di più, l'assistito del richiedente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

2.1.1.4. Alla luce di quanto esposto, il motivo si mostra manifestamente infondato, perchè si oppone a una motivazione scevra da vizio alcuno, perchè del tutto conforme a principi di diritto assolutamente consolidati e non superati dalle argomentazioni della difesa.

A ciò si aggiunga che la presenza di una motivazione puntuale e articolata rende manifestamente infondata anche la denuncia di omessa motivazione. Peraltro, proprio tale denuncia mette in rilievo il vizio di aspecificità di cui è affetto il motivo, giacchè - in realtà - il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, limitandosi a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, trascurando le motivazioni che hanno portato al loro rigetto.

Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'[art. 591](#) c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.1.2. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perchè entrambi aspecifici.

Con essi il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da C.M. e C.G. (secondo motivo) e delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2616/2011 R.G.N. R. della Procura presso il Tribunale di Patti (terzo motivo).

A tal riguardo va ribadito che "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato", (Sez. 6 -, Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., dep. il 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644, Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01; più di recente, tra molte, non massimate: Sez. 1, Sentenza n. 46440 del 04/11/2021, Domizio; Sez. 1, Sentenza n. 33335 del 09/04/2021, Molinetti).

Tale onere di specificità non è stato assolto dal ricorrente, atteso che entrambi i motivi si sviluppano lungo argomentazioni intese a dimostrare la qualità di imputati in un reato (asseritamente) connesso di C. e C. e la diversità

dei procedimenti, senza mai indicare l'incidenza di tali atti sul complessivo risultato probatorio, non essendo mai neanche astrattamente sostenuta la loro decisività, così che le censure rimangono generiche, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Genericità - peraltro - già rilevata dalla Corte di appello che, proprio con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ha sottolineato come l'appello di G. non indicasse quali tra le conversazioni intercettate potessero avere rilievo probatorio a suo carico e per quale ragione.

Una genericità dell'impugnazione che viene perpetuata anche in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità dei due motivi per difetto di specificità.

2.1.3. I motivi di ricorso così come enumerati dal 4 al 15 sono inammissibili perchè manifestamente infondati e perchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

La Corte di appello ha dato puntuale risposta a tutte le censure di merito (reiterate con il ricorso), riconoscendo la responsabilità di G.F. per i reati ascrittigli, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni oltre che saldata alla sentenza di primo grado.

In particolare:

a) Con riguardo al capo 1) - tra le altre cose - ha illustrato i molteplici elementi convergenti nel senso della sussistenza di una "Galassia G.", facendo rinvio all'ampia, dettagliata e precisa ricostruzione esposta alle pagine 412/444 della sentenza di primo grado; ha altresì puntualizzato come l'esistenza dell'associazione non emergesse (solo) dai reati fine e sulla base dei legami politici e famigliari di G.. Le modalità operative dell'associazione sono state - poi - analiticamente e singolarmente illustrate con riguardo a ogni singolo associato, evidenziando come l'attività di ciascuno fosse finalizzata agli obiettivi del sodalizio criminoso.

b) Con riguardo al tentativo di estorsione in danno di A.L. contestato al capo 12-bis, ha descritto l'ambito in cui essa è maturata (in relazione al c.d. Avviso 20) e ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto e la responsabilità di G. sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dalle dichiarazioni di L.M. e C. acquisite ai sensi dell'[art. 512](#) c.p.p. oltre che su quelle di S.. Va sottolineato come il fatto di ritenere sussistente la truffa implichi il rigetto di tutte le istanze di degradazione del fatto in termini di minaccia e di reato impossibile;

c) Con riguardo a tutti i temi correlati ai reati tributari contestati ai capi 19 e 20, essi sono stati ampiamente affrontati e risolti alle pagine 116 e ss. A ciò si aggiunga che tali temi sono stati altresì affrontati con riguardo alle posizioni dei coimputati che hanno reso possibili le condotte contestate a G.. Si fa riferimento alle posizioni di S.C. (in relazione ai capi 28, 29 e 33), G.R. (in relazione ai capi 30 e 31) e R.F. (con riguardo ai capi 45 e 45-bis).

d) La sussistenza della truffa contestata al capo 41 e tutti i temi a essa inerenti sono stati ampiamente affrontati e risolti dalla Corte di appello esaminando gli appelli di D.L., G., F., I. e L.M.. I contenuti di tale motivazione saranno d'appresso sintetizzati esaminando le impugnazioni di tali ricorrenti;

e) Ha ampiamente motivato sia in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena, agli aumenti in continuazione e alle statuizioni civili, per come si vedrà esaminando diffusamente tutti i ricorsi in cui vengono sollevate analoghe questioni;

Va, infine, evidenziato come l'intero costruito motivazionale della sentenza impugnata abbia al suo centro proprio la

figura di G. con riguardo alla totalità dei reati contestati. Da qui discende che tutto quanto esposto per ogni singolo ricorrente riguarda - necessariamente - anche la posizione di G..

2.1.3.1. Ciò premesso, la già rilevata manifesta infondatezza del ricorso attiene alla denuncia di omessa motivazione diffusamente esposta in tutti i motivi in esame, del tutto smentita dalla appena rilevata presenza di una motivazione puntuale e articolata in risposta a tutte le doglianze contenute nell'atto di appello, sia pure richiamando - in parte - le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, dichiaratamente condivise dalla Corte di merito.

A tal proposito va ricordato che "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione", (così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argenterii, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01).

A ciò si aggiunga che il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato nella mancata risposta a tutte le questioni poste, giacché "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'[art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e)", (Così, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). A tal proposito è stato altresì affermato che "l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'[art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e), allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima", (Sez. 2 -, Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01).

2.1.3.2. Va poi rilevato come i motivi di ricorso in esame - oltre a essere manifestamente infondati per le ragioni dianzi esposte - si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto - siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Tutti i motivi, invero, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso in esame.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità dei motivi in questione, dovendosi ribadire che, sono inammissibili

tutte le doglianze che - come nel caso in esame - "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 -, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

2.1.3.3. Un'ulteriore ragione di inammissibilità si aggiunge in maniera specifica per i motivi, con i quali viene denunciato il vizio di travisamento della prova.

A tal proposito va ricordato che "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti", (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01).

Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, in quanto i motivi - per come già detto - in realtà si risolvono nella mera riproposizione delle medesime questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello, fondate su di una rilettura antagonista delle emergenze dibattimentali.

2.1.3.4. Oltre a tutte le ragioni di inammissibilità fin qui evidenziate, il quinto motivo di ricorso è altresì inammissibile perchè manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in riferimento alla truffa contestata al capo 41.

Secondo la difesa tale violazione si sarebbe configurata perchè i giudici della doppia sentenza conforme avrebbero indicato G.F. quale effettivo beneficiario della prestazione svolta da G. e F., mentre nel capo di imputazione non si ha traccia di tale indicazione.

L'assunto è palesemente smentito dalla lettura del capo d'imputazione, dove viene chiARAMente indicato che la truffa era consistita proprio nel fatto che G. e F. - pur assunti presso l'ENFAP - svolgevano attività privata di segreteria politica in favore dell'Onorevole G.F. che, perciò, viene inequivocabilmente accusato di essere il beneficiario delle prestazioni dei due correi nella truffa.

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza viene altresì denunciata assumendosi che la Corte di appello avrebbe individuato l'ingiusto profitto nel risparmio conseguito da G. per non aver corrisposto alcun emolumento a F. e a G., pur avendo beneficiato delle loro prestazioni lavorative.

Anche in questo caso, l'assunto non trova riscontro nella lettura della sentenza, dove non si rinviene alcun brano in cui la Corte di appello individui l'ingiusto profitto nel risparmio conseguito da G. per non avere corrisposto emolumenti a G. e a F..

Tale non può considerarsi l'inciso contenuto al foglio 146 della sentenza, dove la Corte di appello scrive: " G. (...) ha

voluta (...) la creazione dell'ufficio progettazione a Messina per consentire l'assunzione di persone che avrebbero continuato a svolgere attività privata nel suo interesse, salvo porre la spesa a carico della Regione".

Tale inciso, invero, riproduce esattamente i termini dell'accusa, ribadendo che G. e F. svolgevano la loro attività in favore di G., seppur retribuiti dalla Regione Sicilia.

Manca, perciò, alcun appiglio per potersi sia pure astrattamente sostenere la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

2.1.4. L'ultima questione, con la quale si deduce che non è stata quantificata (considerata) la misura del profitto non risulta devoluta con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; egualmente non devoluta risulta l'eccezione secondo cui - per i reati fiscali - si sarebbe dovuta applicare la confisca prevista dal [D.Lgs. n. 74 del 2000](#), [art. 12-bis](#).

A tal proposito, va ribadito che "nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poichè la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)", (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

2.2. L.S.. Il ricorso è inammissibile.

La doppia sentenza conforme ha ampiamente spiegato le ragioni per cui è stata ritenuta sussistente l'associazione di cui al capo 1) e perchè ha ritenuto la partecipazione al sodalizio di L.; al contempo ha spiegato perchè ha ritenuto la sussistenza e il concorso di L. alla truffa contestata al capo 41.

La Corte di merito, infatti: a) in relazione all'associazione, (saldandosi con la sentenza di primo grado) ha valorizzato: le conversazioni intercorse con Favazzo e con S.E.; il suo collocamento strategico presso l'Assessorato e il suo ruolo nella vicenda relativo all'avviso 20 e all'estorsione in danno di A.L.; l'emersione di L. quale figura di riferimento per G., per come risaltato anche in relazione alla truffa contestata al capo 41; b) con riguardo alla truffa contestata al capo 41, sempre saldandosi alla sentenza di primo grado, ha valorizzato il ruolo rivestito da L. sin dall'inizio della vicenda in esame e l'immanenza della figura di G., così come emerso in forza dei contatti con B., G., G., G., C., D.L., T.; dall'incontro tenutosi il 12/08/2012 con G., B., S., B. e R..

2.2.1. A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, i primi due motivi di ricorso si risolvono nella reiterazione di improponibili questioni di merito, costituenti la proposta di una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito con la doppia sentenza conforme, sviluppate lungo una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni patologiche.

Ciò premesso, si rinviengono nei due motivi in esame le stesse ragioni di inammissibilità espresse ai superiori paragrafi 2.1.3.1., 2.1.3.2. e 2.1.3.3., alla cui lettura si rimanda.

2.2.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e perchè aspecifico.

Le denuncia di omessa motivazione circa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'[art. 316-ter](#) c.p. è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, dove il tema è puntualmente affrontato alla pagina 146, dove si fanno proprie le

argomentazioni sviluppate sul tema dal Tribunale.

Scrive, infatti, la Corte di appello: "Ritiene la Corte inammissibile la censura mossa con riferimento alla invocata qualificazione ai sensi dell'[art. 316-ter](#) c.p. trattandosi di questione già posta, affrontata e risolta dai primi giudici in maniera congrua e con adeguati richiami giurisprudenziali cui si rinvia. Invero, assumere che nel caso in esame non sia stata indotta in errore la Regione, che sarebbe stata solo chiamata a prendere atto dell'esistenza di requisiti autocertificati senza compiere alcuna attività di accertamento è opzione difensiva non meritevole di accoglimento".

Tale brano va saldato con quanto argomentato dal Tribunale, là dove scrive (a pag. 411): "circa la qualificazione giuridica, deve essere mantenuta la contestazione in punto di fatto e di diritto contenuta nel capo di imputazione, posto che pacificamente risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, p. e p. dall'[art. 640-bis](#) c.p., in luogo di quello invocato dalle difese ([art. 316-ter](#) c.p.) atteso che l'indebita locupletazione non si è basata su una mera autocertificazione del richiedente, rivelatasi "falsa", ma si è sostanziata in una artificiosa alterazione della realtà articolata in una serie di passaggi fraudolenti (...) che sono apparsi assolutamente idonei a trarre in errore l'organo deputato ad elargire la sovvenzione (...)".

2.2.2.1. La presenza di una puntuale risposta alla doglianza difensiva, oltre a risaltare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, mette alla luce come vengano ignorate le argomentazioni spese dai giudici di merito, con le quali il motivo - alla fine - non si confronta, così incorrendo nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'[art. 591](#), comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, B., Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.2.3. Il quarto motivo di ricorso - con cui si sostiene la maturazione della prescrizione già prima della sentenza di appello - è inammissibile perchè manifestamente infondato sia con riguardo alla truffa, sia con riguardo all'associazione.

Per quanto riguarda la truffa, è lo stesso ricorrente che indica quale data di consumazione il 21.12.2012.

Sulla base di tale data di commissione del reato, avendo riguardo al massimo edittale vigente all'epoca del fatto (pari a sei anni di reclusione) per la fattispecie di cui all'[art. 640-bis](#) c.p., in applicazione dell'[art. 157](#) c.p. e [art. 161](#) c.p., tenendo conto degli atti interruttivi e fatte salve le cause di sospensione, il reato si sarebbe potuto estinguere per prescrizione non prima del 21.6.2020, ossia dopo la sentenza di appello, pronunciata il 20.9.2019.

Quanto esposto vale ancor di più per il reato di associazione a delinquere, contestato nell'imputazione sino a dicembre 2013.

Quanto alla data di commissione del reato, infatti, non può darsi seguito all'argomento difensivo secondo il quale nei confronti di L. l'associazione si sarebbe consumata il 21.12.2012, in coincidenza con la consumazione della truffa.

Una tale anticipazione temporale, infatti, viene propugnata sulla base di una valutazione in fatto che è preclusa al giudice della legittimità.

A parte ciò, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, valendo i medesimi rilievi esposti per la truffa.

2.2.4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perchè propone questioni non consentite in sede di legittimità e perchè manifestamente infondato.

2.2.4.1. La manifesta infondatezza attiene alla parte del motivo che collaziona la pena inflitta a L. rispetto a quella dei suoi coimputati.

A tal proposito va rimarcato come la valutazione dei parametri di cui all'[art. 133](#), c.p. si differenzi rispetto a ciascun coimputato, sia in ragione della diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, sia sui profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicchè può risultare giustificata l'adozione di trattamenti sanzionatori difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.

2.2.4.2. A fronte di ciò, la doglianza attinente allo "stridente contrasto" rispetto al trattamento sanzionatorio dei coimputati si mostra manifestamente infondato e al contempo - là dove si duole della mancata valutazione del comportamento processuale - propone questioni non consentite in sede di legittimità risolvendosi, anche in questo caso, nella mera proposta di una valutazione alternativa a quella che i giudici di merito hanno ritenuto di adoperare con riguardo al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo all'aumento per la continuazione.

Va infatti ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito", (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441)".

2.2.5. Anche il sesto motivo di ricorso - oltre a essere eminentemente generico - si sostanzia in una questione di merito, peraltro manifestamente infondata, ove si evidenzi che la "condotta causale del singolo agente in relazione al danno ingiusto", va individuata nella partecipazione di L. al reato, rispetto al quale la doppia sentenza conforme ha ampiamente motivato.

Da qui l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sulle statuizioni civili.

2.2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso, la difesa dichiara di riproporre le medesime questioni processuali contenute alla pagina 2 dell'atto di appello, che richiama per relationem.

Da tale tecnica espositiva discende che il motivo è inammissibile perchè aspecifico, costituendo la pedissequa riproposizione dei motivi contenuti nell'atto di appello.

Questa Corte, infatti, ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere

considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'[art. 581 c.p.p.](#), comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2.3. G.R..

Il ricorso è inammissibile.

2.3.1. Va, anzitutto, rilevata l'aspecificità del ricorso nella sua interezza, là dove in tutti i motivi denuncia il vizio di omessa motivazione su varie doglianze e questioni che, invece, sono state specificamente e puntualmente affrontato dalla Corte di appello con argomentazioni con cui l'impugnazione non si confronta.

Invero:

a) Il pieno coinvolgimento e l'adesione al sodalizio criminoso e "l'importanza che G. aveva in funzione degli interessi strategici dell'associazione" viene largamente ribadita dalla Corte di appello al paragrafo 5.2., dove vengono valorizzati una molteplicità di elementi a suo carico (conversazione del 4.12.2011; la sua nomina quale assistente di R. nell'Assemblea Siciliana; il ruolo svolto per l'acquisizione dell'ENFAP; il suo rapporto con G. e il ruolo di amministratore assunto in tre distinte società), che lo indicano quale aderente all'associazione in posizione centrale. La sentenza si va a saldare anche con le argomentazioni sviluppate sul punto dal Tribunale alle pag. 58 e ss. cui fa rinvio la Corte di merito.

b) Con riguardo al tema del tempo in cui G. ha assunto la qualità di amministratore e alla fittizietà delle operazioni, la Corte di appello ha preso in esame le doglianze alla pagina 127, dove ha sottolineato come il dato formale opposto dall'appellante non riuscisse a "confutare gli articolati argomenti in base ai quali la sentenza di primo grado ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni fatturate". Invero, alle pagine 288 e ss. della sentenza di primo grado sono stati evidenziati i molteplici elementi conducenti nel senso della inesistenza delle operazioni fatturate con GE.IMM s.r.l. e Centro Servizi 2000 s.r.l. e della funzione attribuita a quest'ultima, definita "una delle architravi mediante la quale il programma criminoso cui è risultata dedicata la consorceria associativa della quale il G. è risultato il vertice ha potuto avere concreta e continua attuazione" (si legga a pag. 299 della sentenza di primo grado). In tale contesto, il primo giudice - con la motivazione ribadita dalla Corte di appello - ha esaminato tutte le fatture incriminate, indicando per ciascuna gli elementi fattuali e le emergenze istruttorie che facevano ritenere riferibili ad attività che (seppur espressione di un contratto di "collaborazione e supporto" stipulato nel 2009) venivano falsamente indicate come svolte in favore di ciascuno dei legali rappresentanti avvicendatisi quali amministratori della Centro Servizi 2000 s.r.l. e che, perciò, erano ben consapevoli della fittizietà delle operazioni sottese alle fatture emesse nel corso dell'arco temporale in cui essi hanno vestito il ruolo di amministratore e della finalità per cui tali fatture venivano emesse.

c) Il tema del luogo in cui G. (e F.) svolgevano la loro attività nel periodo della loro assunzione presso l'ENFAP è puntualmente affrontato e risolto dalla Corte di appello, che ha esaminato le risultanze istruttorie relative al capo 41) dell'imputazione dalla pagina 132 alla pagina 147 della sentenza e ha fatto proprie le motivazioni della sentenza di primo grado. Ha così disatteso le argomentazioni difensive sottolineando che la lettura combinata delle intercettazioni, dei registri di presenza dell'Enfap e delle testimonianze di G.L., C. Liliana e T.G. portavano alla conclusione come i due fossero costantemente presso la segreteria politica di G. e come prestassero la loro attività lavorativa alle sue dipendenze, seppur formalmente assunti e in servizio presso l'ENFAP. d) La Corte di appello ha altresì rimarcato (a

pag. 145) l'indifferenza dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa all'esterno della sede ENFAP, giacchè "è emerso pacificamente che il provvedimento con il quale gli stessi sono stati autorizzati a svolgere lavoro all'esterno è stato "costruito ad hoc" onde consentire loro di continuare a svolgere attività lavorativa, alla stregua di quanto avveniva da molti anni, alle dipendenze del G."

e) La Corte di appello ha specificamente disatteso l'argomentazione con cui la difesa aveva sostenuto la configurabilità di un tentativo di truffa in relazione al capo 41, atteso che - diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello e reiterato nel ricorso - G. e F. avevano percepito emolumenti, analiticamente indicati alle pagine 408 e 409 della sentenza di primo grado.

f) Con riguardo alla truffa contestata al capo 55 (lungamente trattata dalla Corte di appello alle pagine 185 ss. e con rinvio alla sentenza di primo grado) e in relazione al reiterato tema della durata del ruolo di legale rappresentante, la doppia sentenza conforme ha evidenziato come G.R. avesse partecipato al reato concedendo in locazione a S.E. (quale amministratrice della Lumen) i beni elencati nei contratti, "a dispetto di principi di economicità, compatibilità con i prezzi di mercato" e senza che "nessuno dei contratti stipulati tra l'ente e la società risulti preceduto da una seppur minima comparazione tra più ditte per non dire che non vi è un solo documento di trasporto dei beni strumentali asseritamente noleggiati".

La Corte di appello, quindi, ritiene la responsabilità di G. per avere egli stesso (e non altri) stipulato il contratto di locazione incriminato.

g) Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha sottolineato l'indifferenza dello stato di incensuratezza e ha rimarcato l'assenza di elementi positivamente valutabili oltre che il contesto di estrema gravità dei fatti, perpetrato nel corso degli anni e diretto a trasformare uno strumento di creazione di professionalità allo scopo di offrire opportunità di lavoro a giovani disoccupati, in occasione di illecita e personale locupletazione e di creazione di una clientela politica. La Corte di appello ha altresì aggiunto che nessuno degli appellanti ha evidenziato elementi positivamente valutabili.

Con specifico riguardo all'appello di G., ha evidenziato come la difesa avesse invocato "secondo una lettura discutibile, principi giurisprudenziali senza evidenziare alcun elemento concreto rilevante".

h) In relazione al trattamento sanzionatorio, oltre a rimarcare nuovamente la gravità dei fatti come già rappresentati, la Corte di appello ha altresì tenuto conto del ruolo di prestanome vestito da G. e alla sua partecipazione a diversi episodi di truffa.

2.3.2. La presenza di una puntuale risposta a tutte le doglianze difensive, oltre a risaltare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, mette in luce come vengano ignorate le argomentazioni spese dai giudici di merito, con le quali i motivi - di fatto - non si confrontano, così che il ricorso incorre nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, B., Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.3.3. Quale conseguenza del vizio appena rilevato, con riguardo a tutti i motivi e a tutte le questioni e in special modo con la più volte lamentata contraddittorietà della sentenza rispetto alle argomentazioni spese dalla Corte di appello per assolvere G. dal reato contestato al capo 12, il ricorso contrasta la sentenza frammentando le argomentazioni spese dalla Corte di appello e non si confronta con l'apparato motivazionale considerato nel suo complesso, quale risultato della lettura congiunta, coordinata e combinata di tutte le sue parti.

Va quindi riaffermato che "il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito". (ez. 2 -, Sentenza n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01).

2.3.4. Va, infine, rimarcato che il ricorso - in conseguenza di quanto fin qui esposto - contiene tutte le ragioni di inammissibilità indicate ai superiori paragrafi 1.2.3.1, 1.2.3.2. e 1.2.3.3., alla cui lettura si rimanda.

2.4. F.D..

Il ricorso è inammissibile.

2.4.1. E' inammissibile perchè manifestamente infondata l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla notifica a mezzo PEC dell'avviso ex art. 415-bis c.p..

La questione è stata affrontata e correttamente risolta dalla Corte di appello, che ha pertinentemente richiamato la sentenza delle Sezioni unite n. 28451 del 28 aprile 2011 (Pedicone, Rv. 250121) che - già prima dell'entrata in vigore della [L. n. 221 del 2012](#) - considerava legittima la notifica effettuata a mezzo telefax o altri mezzi idonei in quanto consentito dall'[art. 148 c.p.p.](#), comma 2 bis, avendo fissato il seguente principio di diritto: "la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'[art. 148 c.p.p.](#), comma 2 bis".

La censura risulta manifestamente infondata anche nella parte in cui deduce che la posta elettronica certificata non è mezzo tecnico idoneo ai sensi dell'[art. 148 c.p.p.](#), ma mezzo tecnico che garantisce la conoscenza dell'atto, ai sensi dell'[art. 150 c.p.p.](#), per il quale è richiesto di uno specifico decreto autorizzativo.

A tal riguardo, infatti, è già stato chiarito che "in tema di notifiche ai difensori, l'[art. 148 c.p.p.](#), comma 2 bis, consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dalla L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16", (Sez. 2, Sentenza n. 50316 del 16/09/2015, Gullotta, Rv. 265394 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 51348 del 13/10/2016, Lantigua, Rv. 268619 - 01).

In conseguenza di ciò è stato specificamente affermato che "in tema di notificazioni, non è necessario, ai fini dell'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. pec) alcun decreto autorizzativo del giudice", (cfr., in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 49162 del 04/05/2018, Chiarucci, Rv. 275024 - 01).

Va, infine, osservato che la notifica (eventualmente) effettuata dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria sfera di competenza è, comunque, validamente eseguita, giacchè la violazione dei limiti posti dall'[art. 151 c.p.p.](#), comma 1 configura una mera irregolarità, posto che manca una specifica previsione di nullità per la stessa e avendo riguardo al

principio di tassatività che informa il regime delle nullità.

A tal proposito, può richiamarsi un principio di diritto assolutamente consolidato, fissato per l'analoga ipotesi delle notifiche effettuate dalla Polizia Giudiziaria in luogo degli Ufficiali giudiziari - certamente valido anche per il caso in esame - secondo il quale "nessuna nullità comporta la notifica a mezzo della polizia giudiziaria anzichè per il tramite dell'ufficiale giudiziario, mancando una qualsiasi norma che tale effetto preveda (da ultimo, non massimata, Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 10/12/2020, dep. il 2021, Cocchiara; inoltre: Sez. 1, n. 1129 del 11/03/1992, De Martino ed altro, Rv. 192482; Sez. 2, n. 11016/2005, Riccio, non mass.; Sez. 4 n. 28583 del 09/06/2005 Baia, Rv. 232440; Sez. 3, n. 26110 del 06/05/2009 Se.a.v. Serv.Ecol.Ambientali srl, Rv. 243963).

Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, perchè si oppone a orientamenti giurisprudenziali risalenti e consolidati, senza opporre argomentazioni utili a superarli.

2.4.2. I restanti motivi presentano i medesimi vizi già riscontrati nei ricorsi fin qui esaminati, risultando reiterativi delle medesime argomentazioni di merito contenute nel gravame oltre che manifestamente infondato nella denuncia di omessa motivazione e aspecifico per plurime ragioni, ivi compresa la mancanza di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Invero:

2.4.2.1. Il secondo motivo denuncia il vizio di travisamento della prova ed è inammissibile per le medesime ragioni indicate al superiore paragrafo 2.1.3.3., alla cui lettura si rimanda.

Va aggiunto che nel denunciare il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva, in realtà, il ricorrente non fa altro che proporre un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dalla Corte di appello in relazione alle testimonianze rese da M. e T.. I Magistrati dell'appello, invero, hanno ritenuto che fosse rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui F. svolgesse all'esterno per la formazione di un report, posto che "non erano mai state prodotte nè tavole, nè tabelle, nè schede o quant'altro potesse servire a confutare l'impostazione accusatoria"; il ricorrente, invece, sostiene che tale prova poteva ricavarsi dalle testimonianze di M. e T., nelle quali s faceva riferimento al dossier.

Una tale doglianza, però, non oppone un vizio di legittimità, risolvendosi in una lettura delle risultanze processuali che si propone come più valida di quella contenuta nella sentenza di appello, così venendosi a configurare la ragione di inammissibilità indicata al superiore paragrafo 2.1.3.2., alla cui lettura si rimanda.

A ciò si aggiunga che nell'argomentare della difesa non si ha traccia di confronto con le ragioni (richiamate al superiore paragrafo 2.3.1., lett. C) che hanno condotto i giudici della doppia sentenza conforme a ritenere che F. (insieme a G.) svolgesse la propria attività lavorativa alle dipendenze di G., seppur assunti e retribuiti dall'ENFAP. La mancanza di confronto con le ragioni della decisione complessivamente considerate conduce alla ragione di inammissibilità indicata al superiore paragrafo 2.1.3.1., alla cui lettura si rimanda.

2.4.2.2. Il motivo relativo alla configurabilità del reato previsto dall'[art. 416-ter](#) c.p. è inammissibile per le ragioni indicate al paragrafo 2.2.2., alla cui lettura si rimanda. Va aggiunto che le - esatte - argomentazioni a tal proposito spese dai giudici della doppia sentenza conforme vengono sostanzialmente ignorate dal ricorrente, che si limita a opporre una propria valutazione, difensivamente orientata e basata su un esame parziale delle emergenze dibattimentali.

Da qui la perpetuazione di tutte le ragioni di inammissibilità già enunciate.

2.4.2.3. Identiche ragioni di inammissibilità si ravvisano in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, rispetto alle quali si offre una valutazione antagonista a quella effettuata dei giudici di merito, senza che sia evidenziato alcuno dei motivi censurabili e apprezzabili in sede di legittimità.

Va comunque e altresì rimarcata la manifesta infondatezza del motivo nella parte in cui lamenta la mancata considerazione dello stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ove si consideri il tenore dell'[art. 62-bis](#) c.p. che espressamente dispone che "in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze" attenuanti generiche.

2.5. S.E..

In relazione alla posizione di S. risulta fondato e assorbente il motivo relativo al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, da esaminare in via principale attesa la sua priorità logica rispetto a tutte le altre questioni.

2.5.1. La vicenda è così riassunta (alla pag. 45) dalla stessa Corte di appello, che descrive una scansione che trova conferma negli atti processuali, visionabili in ragione della natura della questione sollevata: "La questione prospettata con l'atto di appello afferisce all'omesso rinvio dell'udienza del 6 luglio 2016. L'udienza non è stata rinviata nonostante l'imputato avesse documentato il proprio ricovero presso l'Ospedale (OMISSIS) in data (OMISSIS), per "angina pectoris in paziente con cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata per via percutanea". In apertura dell'udienza l'Avv. Gullino aveva depositato un certificato attestante il ricovero di S. presso l'Azienda ospedaliera (OMISSIS) dal (OMISSIS) "in regime ordinario", senza alcuna indicazione diagnostica". Il Tribunale ha ritenuto che dal certificato non risultasse un assoluto impedimento e ha rigettato la richiesta di rinvio. Alle 12,55 con l'udienza ancora in corso - la difesa ha prodotto lo stesso certificato integrato dalla diagnosi ("il paz. E' stato ricoverato in reparto il 5/7/2016 ore 21,45 dopo accesso al PS (tipo di ricovero: urgente) con diagnosi di angina pectoris in paz. Con cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata per via percutanea").

Il tribunale ha rigettato la richiesta per tardività.

Il medesimo problema si è posto anche all'udienza successiva del 7 luglio 2016. In questo caso il Tribunale, sulla base di un certificato analogo a quello da ultimo prodotto, ha chiesto informazioni all'A.O. (OMISSIS) e, ricevuta la relazione medica, ha rinviato il procedimento. Nell'ordinanza, in verità, il tribunale esclude l'esistenza di un assoluto impedimento anche alla luce delle informazioni ricevute, ma ha rinviato comunque in considerazione del tempo occorso per acquisire informazioni".

2.5.2. A fronte di tale ricostruzione, la Corte di appello ha validato le determinazioni del Tribunale sul presupposto che la certificazione prodotta all'inizio dell'udienza "dimostrava soltanto che l'imputato era ricoverato in un pubblico ospedale, ma non chiariva le ragioni di tale ricovero", così che "era ben possibile che il ricovero fosse stato determinato dalla libera scelta del prevenuto e non necessitato da una reale condizione sanitaria manifestatasi improvvisamente due giorni prima dell'udienza. Il tempo trascorso dall'inizio del ricovero, per di più, avrebbe ampiamente consentito di procurarsi tempestivamente una certificazione che dimostrasse adeguatamente l'esistenza dell'impedimento".

2.5.2. La decisione della Corte di appello si espone al rilievo di incoerenza motivazionale, tale da configurare il vizio di patente contraddittorietà della stessa.

Va, infatti, osservato come le ragioni del rigetto divergano decisamente rispetto ai presupposti fattuali così come indicati dalla stessa Corte di appello, ove si consideri che nella parte espositiva (sopra interamente riportata) si dà atto che la difesa dell'imputato, all'udienza del 6 luglio 2016, aveva prodotto "un certificato attestante il ricovero di S. presso l'Azienda ospedaliera (OMISSIS) dal (OMISSIS)", ossia dal giorno prima dell'udienza; dipoi, contraddicendo tale dato fattuale da essa stessa evidenziato - per rimarcare l'intempestività dell'istanza - pone a base della decisione il fatto che la "situazione sanitaria" si sarebbe manifestata due giorni prima dell'udienza, così contraddicendo se stessa, là dove aveva rilevato che il ricovero era del giorno prima.

Il rilievo non è di poco momento, perchè proprio lo stacco temporale di due giorni costituisce la pietra angolare della decisione, giacchè con esso i magistrati dell'appello giustificano la dichiarazione di intempestività e - al contempo - ritengono che il giudice del Tribunale non fosse tenuto a disporre accertamenti sulle ragioni del ricovero, ritenendo che al caso concreto potesse applicarsi il principio di diritto menzionato dalla Corte di appello citando la [sentenza della Cassazione n. 44317 del 21 maggio 2019](#) (Rv. 277849 - 01), nella parte in cui precisa che sussiste un onere del giudice procedente di disporre d'ufficio gli accertamenti necessari per verificare la veridicità dell'impedimento nel solo caso di ricovero d'urgenza dell'imputato che abbia impedito al difensore l'esibizione della documentazione medica.

Il ricorso a tale principio di diritto sarebbe stato senz'altro corretto ove la certificazione medica - in effetti - avesse attestato il ricovero due giorni prima dell'udienza. Lo scenario, però, si presenta affatto differente rispetto a quello considerato dalla Corte di appello (e dal Tribunale).

Infatti, la condizione che avrebbe dovuto indurre il tribunale a disporre accertamenti circa le reali ragioni del ricovero risulta pacificamente avveratasi, visto che la difesa allegava all'istanza di rinvio un certificato che attestava il ricovero il giorno prima dell'udienza (e non due giorni prima), così presentandosi uno stacco temporale così ristretto da rendere plausibile la difficoltà di reperimento di una documentazione più adeguata, così come rappresentato dalla difesa.

Tali rilievi sono già da soli sufficienti a risaltare la fondatezza del motivo di ricorso in esame, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.

2.5.3. Essi, tuttavia, assumono connotati più marcati ove trasferiti all'esame del rigetto della seconda istanza di rinvio, reiterata nel corso della stessa udienza del 6 luglio 2016, dopo che la difesa era riuscita a reperire la documentazione attestante esattamente i tempi, le modalità e le ragioni del ricovero.

E' la stessa Corte di appello che ci dice che in occasione dell'istanza di rinvio la difesa aveva prodotto "lo stesso certificato integrato dalla diagnosi ("il paz. E' stato ricoverato in reparto il 5/7/2016 ore 21,45 dopo accesso al PS (tipo di ricovero: urgente) con diagnosi di angina pectoris in paz. Con cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata per via percutanea").

Alla luce di tale documentazione, quindi, reiterava l'istanza di rinvio dimostrando che il ricovero era avvenuto la sera prima, alle 21,45, in via d'urgenza, per un'angina pectoris, ossia per una patologia definita di "una certa serietà", dalla stessa Corte di appello.

A fronte di ciò, il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendola tardiva, così incorrendo con maggiore evidenza in tutti i vizi già rilevati.

Peraltro, tale seconda richiesta di rinvio non poteva essere scissa e valutata autonomamente rispetto a quella avanzata

all'inizio dell'udienza, della quale costituiva l'integrazione documentale, con la quale la difesa dimostrava che l'inidoneità della prima certificazione era stata condizionata proprio dal breve lasso temporale trascorso tra il ricovero e l'udienza e dall'urgenza dello stesso ricovero, non programmato e non prevedibile.

Il rigetto dell'istanza, pertanto, si mostra deliberata in violazione dell'[art. 420-ter](#) c.p.p., giacchè era stata tempestivamente avanzata istanza di rinvio, sulla base di una documentata oggettiva e assoluta impossibilità di S. di partecipare all'udienza.

2.5.4. Una volta riscontrata la fondatezza del motivo ora esaminato, va rilevata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.

A seguito dell'assorbimento del capo 69 nel capo 68, il tempo di commissione del reato è indicato nel capo d'imputazione "nel 2012, data dell'ultima revisione".

In ragione del principio del favor rei, in mancanza di ulteriori specificazioni, il tempo di commissione del reato deve essere fissato al giorno più risalente che - in mancanza di indicazioni sul mese e sul giorno, e facendosi riferimento solo all'anno - va individuato nel 1 gennaio 2012.

Sulla base di tale dato temporale, avendo riguardo alla pena edittale massima vigente all'epoca del fatto (sei anni di reclusione), in applicazione degli [artt. 157](#) e [161](#) c.p., tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione, il reato è ormai estinto per prescrizione.

2.6. F.G. (ricorso Avvocato Stefano Giordano).

Il ricorso è inammissibile.

2.6.1. I primi due motivi del ricorso a firma dell'Avvocato Stefano Giordano sono inammissibili perchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità, sostanziandosi nella mera reiterazione delle questioni di merito relative alla sussistenza degli artifici e dei raggiri, dell'Induzione in errore e dell'ingiustizia del profitto, proponendo una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta nella doppia sentenza conforme.

I giudici del merito, invero, hanno sottolineato come la fraudolenza del sistema delle locazioni e delle sub locazioni emergesse da due elementi fattuali sostanzialmente incontestati, ossia: a) la riconducibilità allo stesso soggetto di EL.FI. e di ARAM, con la conseguente identità delle parti del contratto di locazione, tale da rendere ingiustificato e artefatto l'antieconomicità dei canoni. Così scrive la Corte di appello a tal riguardo: "L'operazione di cui si discute, viceversa, vede una persona fisica (S.) che, utilizzando una società di capitali che controlla al 100% (El.Fi. Immobiliare), prende in locazione degli immobili (...) a un determinato canone per poi sublocarli a sè stesso (cioè a un ente che controlla del pari al 100%) a un canone significativamente maggiorato. Tale ultimo costo è quello scaricato sulla formazione professionale. Ciò posto, si può anche discutere sull'effettiva entità del profitto contabile che El.Fi Immobiliare ha tratto dall'operazione. Quel che è certo è che la formazione ha pagato per i locali in questione un costo enormemente superiore a quello che avrebbe sopportato ove S., invece di interporre una delle sue società avesse fatto sì che il contratto di locazione fosse stipulato direttamente da ARAM"; b) la consistenza di attrezzatura molto inferiore a quella indicata nel contratto e la mancata indicazione della destinazione dei beni mancanti.

La ricorrente, nel ricorso, non nega l'esistenza di tali due elementi nella loro oggettività, ma vi resiste opponendo un travisamento dei fatti (per il primo) e un'inversione dell'onere della prova (per il secondo).

Tale ultima obiezione è manifestamente infondata, atteso che una volta che l'accusa ha offerto la prova del proprio assunto (nel caso di specie, il mancato rinvenimento dei beni oggetto della locazione), spetta alla difesa offrire la prova contraria, utile a contrastare e neutralizzare il significato della prova d'accusa.

Da ciò discende che non si è avuta nessuna illegittima inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che i giudici del merito hanno correttamente rilevato come gli imputati non avessero dato alcuna spiegazione circa l'esistenza e la destinazione ultima delle attrezzature indicate nel contratto e non rinvenute nei locali ceduti in locazione.

Con riguardo al primo rilievo, invece, il ricorrente denuncia un "travisamento dei fatti", al cui riguardo bisogna ricordare che "anche a seguito della modifica apportata all'[art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e), dalla [L. n. 46 del 2006](#), resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito", (Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01).

In effetti, gli argomenti esposti dal ricorrente per resistere alla motivazione della Corte di appello (saldato a quella del Tribunale, in parte integralmente riportata), sono mere valutazioni prive di censure incasellabili in alcuno dei vizi sindacabili in sede di legittimità, risolvendosi in prospettazioni difensive circa una diversa plausibilità delle emergenze processuali, che trascurano in gran parte le ragioni delle decisioni di merito, così come spiegata nella doppia sentenza conforme.

Da ciò discende l'inammissibilità dei due motivi in esame per le ragioni esposte al superiore paragrafo 2.1.3.2.

2.6.2. La medesima ragione di inammissibilità si rinviene anche con riguardo al terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Stefano Giordano, dove sulla base di valutazioni di mero fatto si disserta circa la riconducibilità della condotta incriminata alla nozione di atti preparatori ovvero a quella di atti esecutivi.

Opzione, peraltro, implicitamente esclusa dalla doppia sentenza conforme, nel momento in cui ha ritenuto la configurabilità del reato.

2.6.3. Il quarto motivo - con cui si sostiene la configurabilità del reato di cui all'[art. 316-ter c.p.](#) - è strettamente collegato ai primi due motivi di ricorso, in quanto suppone e sostiene l'insussistenza di artifici e raggiri e dell'induzione in errore.

Vale, pertanto, quanto esposto al superiore paragrafo 2.6.1., che si aggiunge alle ragioni di inammissibilità indicate al superiore paragrafo 2.2.2.

2.6.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente, invero, si limita a richiamare alcuni principi di diritto e a ribadire la non ravvisabilità degli elementi costitutivi della truffa nella condotta contestata, ma non spiega come si sia concretizzata la denunciata violazione dell'[art. 7, CEDU](#), sotto il profilo della necessaria conoscibilità della norma e della prevedibilità della sua applicazione, a fronte della presenza dell'[art. 640-bis c.p.](#), che descrive l'ipotesi delittuosa incriminata e la pena per essa comminata.

Da qui l'inammissibilità del motivo.

2.6.5. Il sesto motivo del ricorso denuncia la violazione del principio di parità delle armi, perchè il giudice di primo grado e la Corte di appello non hanno dato seguito alla richiesta di nominare un perito d'ufficio, che verificasse la correttezza delle conclusioni raggiunte dal consulente del Pm in relazione alla congruità e alla dannosità dei corrispettivi che doveva pagare l'ente di formazione.

In realtà il principio della parità delle armi deve intendersi rispettato ogni qual volta sia possibile un confronto dialettico tra le parti in causa; confronto dialettico senz'altro possibile e garantito nel caso in esame, ove la difesa aveva la possibilità di contrastare le conclusioni del consulente del Pubblico ministero per mezzo di un proprio consulente, ossia con una propria specifica iniziativa difensiva che non si può pretendere di sostituire con un'iniziativa discrezionale e officiosa del giudice.

A ciò si aggiunga che l'argomentazione secondo cui i giudici di primo e di secondo grado non avrebbero argomentato circa la dannosità dei corrispettivi è palesemente smentita dalla lettura delle due sentenze e anche dal brano di motivazione della sentenza di appello sopra riportato.

L'assunto secondo cui i giudici si sarebbero "appiattiti" alle conclusioni del consulente del Pm si mostra essere una mera prospettazione di merito, priva di rilievi di legittimità e, in quanto tale, inammissibile.

Da tutto ciò l'inammissibilità del motivo in esame e con esso dell'intero ricorso a firma dell'Avvocato Giordano.

2.7. F.G. (ricorso Avvocato Alberto Gullino).

Il ricorso è inammissibile.

2.7.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè la Corte di appello - oltre a risaltare la manifesta infondatezza della denuncia di carenza di motivazione della sentenza di primo grado - ha esattamente richiamato un pacifico principio di diritto, secondo il quale (anche) "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'[art. 604](#) c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, anzichè decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado avesse provveduto, mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex [art. 547](#) c.p.p., ad integrare l'omessa motivazione su alcuni capi di imputazione)", (Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017, Amorico Rv. 271735 - 01).

La difesa sostiene l'assunto contrario senza tenere in alcuna considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, così incorrendo nel vizio di manifesta infondatezza che produce la sua inammissibilità.

2.7.2. Il secondo motivo di ricorso solleva plurime questioni, in parte inammissibili, in parte non riferibili alla posizione di F..

2.7.2.1. In relazione alla dedotta incompatibilità di uno dei giudici componenti il collegi di primo grado, va ricordata la risalente affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di rikusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. codice di rito; nè ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'[art. 178](#) c.p.p., comma 1, lett. a), deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di rikusazione del giudice non astenutosi", (ex plurimis, Sezioni Unite, Sentenza n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. Un. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097).

Quindi, l'eventuale "incompatibilità del giudice, disciplinata dagli artt. 34 e segg. c.p.p., non è motivo di nullità del provvedimento adottato, ma attribuisce all'interessato esclusivamente la facoltà di chiedere la ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza", (Sez. 1, Sentenza n. 120 del 13/01/1997, Fusco, Rv. 207372 - 01).

Alla luce di tali principi di diritto - ormai risalenti e assolutamente consolidati - discende l'inammissibilità del motivo di impugnazione, già rilevabile in sede di appello, atteso che l'eventuale situazione di incompatibilità in cui verte il giudice deve essere fatta valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito, ossia l'istanza di ricusazione che - ove non tempestivamente proposta - non può essere surrogata da un motivo di impugnazione e rende pienamente legittima la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia (eventualmente) ravvisabile una causa di incompatibilità.

Va dunque rilevata e dichiarata l'inammissibilità del motivo, ricordandosi che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3, Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01).

2.7.2.2. Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni, sono inammissibili per aspecificità, mancando ogni deduzione circa la loro decisività rispetto all'impianto accusatorio e alla struttura della motivazione.

Va ribadito, infatti, che "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato", (Così, fra molte, Sez. 6, Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., dep. il 2020, Cocciaferro, Rv. 278123 - 01).

2.7.2.3. La denuncia di omessa motivazione sull'eccezione di nullità della notificazione al difensore a mezzo PEC è manifestamente infondata, atteso che la questione è stata affrontata dalla Corte di appello alla pagina 47, sia pure in relazione alla posizione di F. (e Capone) che hanno frapposto l'identica doglianza.

La manifesta infondatezza della doglianza - poi - è già stata spiegata al superiore paragrafo 2.4.1., alla cui lettura si rimanda.

2.7.2.3. Le ulteriori lamentele espresse con il secondo motivo di ricorso si riferiscono alla posizione di S., eccependosi l'inutilizzabilità nei suoi confronti degli atti di indagine compiuti dopo il 15.11.2012.

Esse, pertanto, devono intendersi assorbite dall'accoglimento del ricorso nei confronti di S., per come già specificato.

2.7.3. Il terzo motivo di ricorso è già stato affrontato e accolto, riguardando la questione relativa all'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata da S.. Ovviamente non può riguardare la posizione di F..

2.7.4. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso pongono le questioni relative alla congruità dei prezzi, al mancato conferimento della perizia e alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'[art. 316-ter](#) c.p., già ampiamente affrontate

esaminando i motivi del ricorso a firma dell'Avvocato Stefano Giordano, del tutto sovrapponibili a quelli ora in esame.

2.7.5. L'ultimo motivo di ricorso si lamenta della negazione delle circostanze attenuanti generiche della misura della pena.

Anche in questo caso, non vengono opposti vizi sindacabili in sede di legittimità, ma si prospetta una diversa valutazione delle emergenze processuali.

Va dunque nuovamente ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decum.

L'inammissibilità anche dell'ultimo motivo di ricorso conduce all'inammissibilità del ricorso nella sua interezza.

2.8. S.E..

Il ricorso è inammissibile perchè propone questioni non consentite in sede di legittimità.

2.8.1. Va premesso che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a ritenere la sussistenza del reato associativo e la responsabilità di S.E. per la partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1 e alla truffa di cui al capo 55.

Nel fare ciò, la Corte di appello ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto di condividere le conclusioni e le argomentazioni del giudice di primo grado.

Da ciò discende - anzitutto - la manifesta infondatezza del vizio di omessa motivazione, dovendosi nuovamente ribadire che "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione", (così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01).

2.8.2. Il ricorso risulta altresì manifestamente infondato là dove si duole della mancata risposta a ogni singola argomentazione esposta con l'atto di appello.

La doglianza è contenuta sia nei primi due motivi di ricorso, sia - in maniera specifica - nel terzo motivo di ricorso.

In realtà il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato nella mancata risposta a tutte le questioni poste, giacchè "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e)", (Così, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.

260841 - 01).

A tal proposito è stato altresì affermato che "l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. e), allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima", (Sez. 2 -, Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 01).

2.8.3. Quanto fin qui esposto fa emergere l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso perchè la censura di non avere preso in esame tutte le singole argomentazioni esposte con l'atto di appello costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende implicitamente a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario/probatorio sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

Tutti gli argomenti affrontati nel ricorso, così come sintetizzati nella parte narrativa, non contengono mai censure di legittimità, sostanziandosi nella esposizione della corretta interpretazione da dare alle varie emergenze processuali, così coinvolgendo la Corte di legittimità in valutazioni di merito che le sono precluse.

Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso.

2.9. G.S..

Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa alla durata della sanzione accessoria di cui all'[art. 32-ter](#) c.p. e inammissibile nel resto.

Invero, tutti i motivi di ricorso - eccettuato il sesto - sono accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità, giacchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità e sono altresì aspecifici.

2.9.1. Va premesso che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a ritenere la sussistenza del sodalizio e la partecipazione di G. all'associazione per delinquere di cui al capo 1.

Nel fare ciò, la Corte di appello ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese, spiegando le ragioni per cui riteneva di condividere le conclusioni e le argomentazioni del giudice di primo grado e ha attribuito il ruolo di partecipazione di G. all'associazione per delinquere sulla base di una molteplicità di elementi descritti ai fogli 64/73 della sentenza impugnata, che il ricorso censura sotto il profilo della "erronea valutazione" ovvero della "erronea interpretazione" delle emergenze processuali.

Proprio a rimarcare tale errata valutazione, va rilevato come i primi tre motivi di ricorso - infatti - denunciino la violazione dell'[art. 192](#) c.p.p., comma 3, la cui deduzione è inammissibile così come prospettata, alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'[art. 192](#) c.p.p., comma 3, non può essere dedotta nè quale violazione di legge ai sensi dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. b), nè ai sensi dell'[art. 606](#) c.p.p., comma 1, lett. c), non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame", (Sez. 6 -, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. - dep. 30/01/2020 - Rv. 278196 - 02).

2.9.2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso - inoltre - si caratterizzano per essere una mera rivalutazione delle emergenze dibattimentali, prospettando alla Corte di legittimità un risultato probatorio diverso da quello raggiunto dai giudici di merito.

In effetti, i motivi di ricorso in esame si sostanziano in una preliminare esposizione della motivazione della sentenza di appello, che viene dipoi contrastata contrapponendovi la lettura difensiva delle emergenze processuali, che si assume più corretta rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito.

In questa maniera - di fatto - si chiede alla Corte di cassazione di scegliere tra due opzioni valutative antagoniste, così sollecitandosi al giudice di legittimità considerazioni di merito che le sono precluse, essendo inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame - "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 -, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

A ciò deve aggiungersi che anche la - generica - deduzione del vizio di travisamento della prova è inammissibile, mancando i requisiti a tal fine richiesti, alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti", (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01).

Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi in esame.

2.9.3. Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che il reato sarebbe prescritto nei confronti di G., giacché dal 2008 non vi sarebbero più sue condotte riconducibili al sodalizio.

A tal riguardo si deve osservare che il tema è stato specificamente affrontato dalla Corte di appello, che - per come ricordato dallo stesso ricorrente, perpetuando anche in questo motivo la struttura espositiva già descritta al paragrafo precedente - ha ritenuto che la "condotta di partecipazione del prevenuto si è protratta ben oltre la dismissione della quota minoritaria in Sicilia Service, con conseguente palese infondatezza del motivo dell'appello di G. con il quale viene invocata la prescrizione del reato associativo", risultando a tal fine indifferente l'assoluzione per i capi 2 e 3 e la prescrizione per i fatti successivi al 2.1.2009.

Anche in questo caso, vale quanto già rilevato al paragrafo 2.9.2., perchè il ricorrente contrasta la motivazione impugnata opponendovi la propria ricostruzione dei fatti, alternativa a quella operata dai magistrati di merito.

Da qui la medesima ragione di inammissibilità esposta per i primi tre motivi di ricorso, da cui discende la non deducibilità dell'eccezione di prescrizione così come rappresentata, in quanto presuppone una valutazione di fatto

preclusa al giudice della legittimità.

2.9.4. Anche in relazione al quinto motivo di ricorso - relativo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche - si rinvencono le medesime ragioni di inammissibilità rilevate al paragrafo al paragrafo 2.9.2., confermandosi il contrasto alle motivazioni della sentenza impugnata a mezzo di rilievi di merito il cui esame è precluso alla Corte di cassazione.

A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza del motivo sia nella parte in cui si duole della "non ammissibile commistione tra gli elementi valutativi di cui all'[art. 133](#) c.p. e i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche di cui all'[art. 62-bis](#) c.p.", sia nella parte in cui si duole della mancata considerazione del comportamento processuale quale elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze di che trattasi.

La manifesta infondatezza di entrambe le obiezioni emerge ove si consideri che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto che è orientato proprio dai parametri indicati dall'[art. 133](#) c.p., che vanno considerati ai fini della loro concessione o negazione e la decisione è insindacabile in sede di legittimità quando accompagnata da motivazione congrua e non contraddittoria, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (in questo senso, Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

2.9.5. Il sesto motivo di ricorso è fondato.

A G. è stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione, per la quale l'[art. 32-ter](#) c.p., comma 2, prescrive una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

Il ricorrente, con specifico motivo di appello, si era lamentato della mancata indicazione della durata della sanzione; a tale doglianza la Corte di appello non ha dato risposta, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

La sentenza va, dunque, annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che darà risposta al motivo di appello.

2.9.6. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile perchè non risulta dedotto con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Da qui la sua inammissibilità.

A ciò si aggiunga che la questione relativa alla validità della notifica a mezzo PEC è manifestamente infondata per come spiegato al 2.4.1., alla cui lettura si rimanda.

2.10. I.L..

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato sulla questione della competenza territoriale.

2.10.1. La Corte di appello ha affrontato il tema alle pagine 47/49 e ha spiegato che l'ingiusto profitto cui bisogna fare riferimento deve essere individuato nel luogo in cui G. e F. hanno percepito le retribuzioni, in realtà loro non dovute perchè la loro attività lavorativa era svolta in favore di G. e non in favore dell'Enfap. Va annotato come tale ricostruzione sia del tutto conforme al capo 41 dell'imputazione, dove l'ingiusto profitto viene individuato proprio nella retribuzione percepita da G. e F. con l'erogazione in loro favore del denaro pubblico destinato alla formazione.

L'atto finale consumativo della truffa, dunque, è stato correttamente individuato nel momento e nel luogo in cui G. e F. hanno percepito la retribuzione, giacchè è questo il momento in cui denaro pubblico destinato alla formazione viene

ingiustamente deviato e sviato all'illegale soddisfacimento di interessi privati, così concretizzandosi l'ingiusto profitto che non si sarebbe realizzato se il denaro fosse rimasto nelle casse dell'ENFAP ovvero se fosse stato erogato a soggetti che effettivamente svolgevano la loro attività in favore dell'ENFAP. L'opposta ricostruzione offerta dalla difesa - che individua l'ingiusto profitto nella erogazione delle somme di denaro nelle casse dell'ENFAP - si mostra - perciò - manifestamente infondata, in quanto esclude dalla consumazione del reato proprio il fine ultimo cui era preordinata la condotta dei soggetti coinvolti nella truffa, ossia l'erogazione in favore di G. e F. una retribuzione loro non spettante (e perciò ingiusta) perchè nessuna attività lavorativa avevano effettivamente svolto in favore dell'ENFAP. 2.10.2. La corretta individuazione da parte dei giudici di merito del luogo in cui è stato realizzato l'ingiusto profitto rende superflua la questione relativa alla corretta interpretazione dell'[art. 12 c.p.p.](#), comma 1, lett. c).

Una volta fissata la competenza per territorio direttamente presso l'Autorità Giudiziaria di Messina, presso la cui giurisdizione si è - quindi - consumato il reato, viene meno ogni necessità di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per legittimare lo spostamento della competenza per ragioni di connessione teleologica.

2.11. C.C..

Il ricorso è infondato, nei termini di seguito specificati.

2.11.1. Va premesso che il ricorso colpisce esclusivamente la sentenza di appello, atteso che il Tribunale ha disposto la confisca limitatamente ai fatti per i quali gli imputati hanno riportato condanna, così escludendo quelli per cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione.

Nel caso di specie, C. era stata condannata in primo grado per le truffe contestate ai capi 14 e 15 (come riqualificati e riuniti) e 35 e 36 (come riqualificati e riuniti); è stata altresì condannata per i reati previsti dal [D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#), [art. 8](#) contestatole ai capi 24, 25, 26 e 27 e dall'[art. 2](#) dello stesso D.Lgs., contestato al capo 34.

Va altresì premesso che con l'atto di appello non è stata sollevata nessuna questione quanto alla legittimità di tale confisca, con la conseguente irrevocabilità della stessa.

Va evidenziato, infatti, che le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, acquistano efficacia di giudicato.

Nessuna questione, dunque, può avere accesso all'odierno giudizio di legittimità quanto alla confiscabilità del profitto disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'[art. 640-quater c.p.](#) in combinazione con l'[art. 322-ter c.p.](#), nonchè ai sensi dell'[art. 1](#), comma 143, [legge finanziaria 2008](#).

2.11.2. Ciò premesso, la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di tutti i reati per cui C. aveva riportato condanna, come sopra indicati.

Nel fare ciò, ha comunque confermato la confisca caduta sia su alcune somme di denaro (per un importo pari a Euro 9.131,03), correttamente qualificata come confisca diretta (cfr. a questo proposito, [Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C.](#), Rv. 282037 - 01; già in precedenza, [Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci](#), Rv. 264437 - 01; sia su due immobili siti in Via (OMISSIS), correttamente qualificata quale confisca per equivalente.

2.11.3. Il ricorso si rivolge proprio a tale ultima ipotesi di confisca.

I due motivi di ricorso, in realtà, propongono una sola questione, che è quello sollevato con il secondo motivo, nel quale

può dirsi compresa anche la prima questione, relativa alla possibilità di disporre la confisca in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il tutto si risolve stabilendo se l'[art. 578-bis](#) c.p.p. possa ritenersi applicabile anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore e se sia applicabile anche in ipotesi confisca di valore.

A tal proposito si intende dare seguito a quanto già affermato dalla Corte di cassazione, là dove ha spiegato che "la disposizione di cui all'[art. 578-bis](#) c.p.p., introdotta dal [D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#), che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'[art. 240-bis](#) c.p., estesa, dalla [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a tutte le ipotesi di confisca di cui all'[art. 322-ter](#) c.p., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna", (Sez. 2 -, Sentenza n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421 - 02).

Le ragioni di tale convincimento sono puntualmente affrontate nella motivazione della sentenza ora menzionata, che si riporta integralmente.

"La possibilità di disporre la "confisca" in assenza di condanna è un tema particolarmente controverso che ha visto succedersi diversi interventi delle Sezioni Unite, della Corte costituzionale ed anche della Corte Europea dei diritti umani. Nel 2015 le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca può essere applicata in caso di prescrizione solo quando si tratti di (a) confisca "diretta" del prezzo ai sensi dell'[art. 240](#) c.p., comma 2, n. 1, (b) confisca "diretta" del prezzo o del profitto ai sensi dell'[art. 322 ter](#) c.p., sempre che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca "per equivalente" delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015), Lucci, Rv. 264435). Tale approdo giurisprudenziale si presenta coerente sia con l'interpretazione offerta dalla (successiva) pronuncia della Corte Europea dei diritti umani nel caso G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS contro ITALIA (Corte Edu del 28 giugno 2018), che con quella offerta dalla [Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015](#): pronunce entrambe emesse in relazione alla confisca urbanistica. 2 In particolare: i Giudici di Palazzo della Consulta hanno affermato che "non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi del [D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44](#), comma 2)" ([Corte Cost. n. 49 del 2015](#) p. 5). Del pari la Grande Camera della Corte Edu" decidendo anch'essa su una confisca urbanistica, ha affermato la compatibilità della applicazione del vincolo disposto ai sensi del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, anche in un caso in cui l'imputato era stato prosciolto per decorso del termine di prescrizione, sempre che lo stesso sia correlato ad un accertamento sostanziale di responsabilità. La Corte di Strasburgo ha ritenuto infatti che, quando i Tribunali nazionali constatano "che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell'art. 7, che in questo caso non è violato" (p. 261). 1.1.2. Tale assetto è stato ulteriormente precisato e definito sia dalla giurisprudenza che dal legislatore. La Cassazione, con interpretazione che si condivide, ha circoscritto

l'area della legittimità della confisca senza condanna limitando l'operatività della interpretazione offerta dalle sentenze emesse dalle sezioni unite nel caso "Lucci" ai soli casi in essa richiamati: si è infatti affermato che, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca "facoltativa" diretta del profitto del reato, di cui all'[art. 240 c.p.](#), comma 1, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. 5 -, Sentenza n. 52 del 15/10/2020 Ud. (dep. 04/01/2021), Cipriani, Rv. 280140). Decisivo ai fini della definizione dell'attuale assetto delle confische senza condanna è stato poi l'intervento legislativo che ha introdotto nel codice di rito l'[art. 578 bis c.p.p.](#) che prevede la possibilità per il giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, quando debba essere applicata la confisca ex [art. 240 bis c.p.](#), o nei casi in cui la confisca è prevista da specifiche disposizioni di legge, nonché - ed è quello che rileva nel caso in esame - quando il vincolo sia stato disposto ai sensi dell'[art. 322 ter c.p.](#) (estensione quest'ultima introdotta dalla [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#)) 3 1.2. (...). 1.2.1. Due i profili di diritto che rilevano: (a) l'applicabilità dell'[art. 578 bis c.p.p.](#) alla confisca "per equivalente" disposta ai sensi dell'[art. 322 c.p.](#); (b) la applicabilità dell'[art. 578 bis c.p.p.](#) alle confische correlate a fatti consumati prima dell'entrata in vigore della [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#) che ha esteso la possibilità di procedere alle confische senza condanna anche nei casi in cui i vincoli siano disposti ai sensi dell'[art. 322 ter c.p.p.](#). Quanto al primo profilo: il collegio ritiene che si possa procedere alla confisca in assenza di condanna anche quando la stessa non sia diretta, ma "per equivalente", sempre che rientri una delle ipotesi previste dall'[art. 322 ter c.p.](#). Il richiamo indistinto che l'[art. 578 bis c.p.p.](#) effettua alle confische disposte ex [art. 322 ter c.p.](#) non si presenta come "selettivo", ovvero come riferito (solo) alle ipotesi di confisca obbligatoria diretta previste dall'[art. 322 ter c.p.](#), comma 1. Sicchè in assenza di contrarie indicazioni del Legislatore, tale richiamo non può essere contratto per via giurisprudenziale, ma deve essere che essere riferito anche alle confische previste dal comma 2 dello stesso articolo, ovvero a quelle di valore (l'interpretazione è confermata anche dagli argomenti utilizzate dalle Sezioni Unite nel caso "Perroni" che ha ritenuto applicabile l'[art. 578 bis c.p.p.](#) anche alla confisca urbanistica: Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 278870 - 03; g 5.1.). In particolare, si ritiene che la natura "eminentemente sanzionatoria" assegnata alla confisca di valore non possa condurre a contrarre per via interpretativa la esplicita estensione del richiamo contenuto nell'[art. 578 bis c.p.p.](#) solo alle confische dirette disciplinate dall'[art. 322 ter cod. pen.](#) escludendo quelle per equivalente. Resta la difficoltà di coniugare tale (inequivoca) scelta legislativa con la interpretazione che riconosce alla confisca di valore una natura "eminentemente" sanzionatoria. Quanto al secondo profilo, ovvero alla possibile applicabilità della confisca per equivalente quando il reato sia prescritto, ma consumato prima dell'entrata in vigore della [L. n. 3 del 2019](#), che ha esteso l'operatività dell'[art. 578 bis c.p.p.](#) alle confische di valore, il collegio ritiene che la risposta al quesito dipenda dall'inquadramento dell'[art. 578 bis c.p.](#) come norma di diritto "sostanziale", piuttosto che "processuale". Catalogazione - ancora una volta - strettamente correlata 4 all'inquadramento della confisca per equivalente come misura "eminentemente" sanzionatoria, piuttosto che "prevalentemente" ripristinatoria. 1.3. Evidentemente l'applicabilità della confisca di valore quando il reato è prescritto, dunque in assenza di condanna formale impone una riflessione sul suo inquadramento e la revisione critica della sua natura "eminentemente sanzionatoria". Sul punto si è espressa la Corte costituzionale che ha affermato che si tratta di una misura che attinge beni non intrinsecamente pericolosi e che non sono in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede, il che esclude la riconducibilità dell'istituto alla categoria delle misure di sicurezza e consente di assegnare alla misura

ablatoria una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura "eminentemente sanzionatoria" ([Corte costituzionale n. 97 del 2009](#)). La Cassazione ha dato seguito a tale indicazione ermeneutica affermando che la confisca per equivalente ha natura "eminentemente" sanzionatoria traendone la conseguenza che ad essa non è estensibile la regola prevista per le misure di sicurezza dall'[art. 200 c.p.](#), sicchè non può essere disposta in relazione a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che ne legittima l'applicazione (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255037 in materia di reati tributari). La natura eminente sanzionatoria della confisca di valore è stata ribadita dalle sezioni unite "Gubert" (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 258646 - 01) e "Lucci". In questa ultima sentenza è stato espressamente affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264435): si tratta di una interpretazione inattuale considerato il tenore letterale dell'[art. 578 bis c.p.p.](#). Il riconoscimento della natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca per equivalente non si è comunque tradotto nella sua equiparazione nè alla "pena" in senso stretto, nè alle sanzioni accessorie. Si è infatti affermato che - a differenza delle sanzioni ordinarie - la stessa può essere applicata anche in sede esecutiva; e che la stessa differisce "dalle pene accessorie perchè persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato": si tratta invece di uno "strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere 5 affittivo", applicabile anche in sede esecutiva pur non essendo catalogabile tra le pene accessorie (Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, p. 4.1.). Dando continuità a tale impostazione ermeneutica la Cassazione ha anche affermato che la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, non potendosi essa parificare ad una "pena accessoria" rilevandone il diverso regime di operatività e la differente disciplina (Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015 - dep. 13/11/2015, Soddu, Rv. 264958; Sez. 2 -, Sentenza n. 8538 del 27/11/2019 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278241). Risulta isolata la pronuncia nella quale si è affermato che la confisca per equivalente ha "natura "omologa" alle sanzioni penali principali", sicchè in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice la stessa deve essere revocata ai sensi dell'[art. 673 c.p.p.](#) (Sez. 3, n. 38857 del 10/05/2016 - dep. 20/09/2016, Maffei, Rv. 267696). Al di là delle etichettature peraltro incerte - emerge con chiarezza la funzione "ripristinatoria" della confisca di valore, che si risolve nell'apprensione di beni che non hanno alcun legame nè immediato, nè pertinenziale con l'illecito; e che ha lo specifico fine di eliminare in capo all'autore del reato il valore corrispondente al profitto o al prezzo dell'illecito. Con valutazione che va "oltre" l'etichetta-sanzione si è affermato che "la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca "diretta" il bene derivato dal reato stesso perchè non più nella sua disponibilità; a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o (al)la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale conseguente, non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264437). Invero, sebbene si sia insistito nella categorizzazione della confisca di valore come reazione "punitiva", lato sensu sanzionatoria, si è anche realizzato che l'ablazione non è parametrata "nè sulla colpevolezza dell'autore del reato, nè sulla gravità della condotta" distanziandola logicamente dalla pena in senso

stretto che è invece parametrata proprio sulla gravità del reato e sulla colpevolezza dell'autore (Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, p. 4.1.; [Cass. sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014](#), Cialini, rv. 259103; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata; sez. 3, n. 23649 del 27/2/2013, D'Addario, rv. 256164). Si è anche affermato che la misura in questione (a) non è assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non si riferisce a cose "pericolose" in sè, sicchè non è retroattiva; (b) non è assimilabile ad una sanzione accessoria, dato che è assente la funzione preventiva tipica di tali misure; (c) ma soprattutto - ed il punto è decisivo - che non è assimilabile alla sanzione principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo, e piuttosto che "affliggere", mira a "rispristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato (Sez. 2 -, Sentenza n. 8538 del 27/11/2019 Cc. (dep. 03/03/2020, Rv. 278241). Invero, a ben guardare, la rilevazione della natura "parzialmente" sanzionatoria (che è un modo per leggere l'avverbio di regola utilizzato, ovvero "eminentemente") della confisca per equivalente è stata generata dalla necessità di distinguerla dalla confisca misura di sicurezza e per affermarne la irretroattività ([Corte cost n. 97 del 2006](#); Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014), Gubert Rv. 258646 - 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adanni e altro, Rv. 2550379). Si tratta di un approdo ermeneutico sollecitato dalla rilevazione della "diversità" dei beni colpiti rispetto al profitto o al prezzo del reato ed alla assenza in capo agli stessi dell'attributo della "pericolosità". Attributo che caratterizza solo i beni in stretto rapporto di connessione con il reato per cui si procede e che giustifica l'applicazione della "misura di sicurezza", ovvero della confisca diretta retroattiva. Identificata la ragione del riconoscimento della natura "eminentemente" - rectius "parzialmente" -sanzionatoria della confisca di valore nella assenza dell'attributo della pericolosità dei beni appresi, è incontestato che il riconoscimento di tale funzione latamente punitiva non ne consente la equiparazione nè alla sanzione principale, in quanto è assente la funzione repressiva tipica della pena, nè alle sanzioni accessorie, non essendo riconoscibile la tipica funzione "preventiva" di tali sanzioni satellite. Si tratta infatti di misura (a) "rigida" in quanto il quantum da confiscare non è sottoposto a valutazioni discrezionali, ma dipende solo dall'accertamento del profitto e del prezzo del reato; (b) "obbligatoria" e non gestibile attraverso l'accordo delle parti (che ove vi sia può anche essere disatteso); (c) non parametrata alla colpevolezza del soggetto che la patisce dato che in caso di concorso può colpire beni nella disponibilità di un solo concorrente a prescindere dal profitto dallo stesso concretamente ed individualmente lucrato (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc. (dep. 02/07/2008), Fisia Italmobiliari, spa ed altri, Rv. 239926; Sez. 6, Sentenza n. 26621 del 10/04/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273256; nello stesso senso con la precisazione che si può colpire per intero il singolo solo se non si individua la quota di profitto riferibile a ciascuno dei concorrenti: Sez. 6 n. 6607 del 21 ottobre 2020 dep. 19 febbraio 2021, non massimata) In conclusione: si ritiene che l'assegnazione alla confisca di una natura solo parzialmente sanzionatoria non implichi la sua attrazione nell'area della sanzione in senso stretto, nè la applicazione allo stesso dello statuto normativo della pena: è evidente, infatti, la sua funzione ripristinatoria, e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti. Si tratta di una conclusione coerente anche con la giurisprudenza convenzionale: come si è già segnalato la Corte Edu, nella sua più autorevole composizione, trattando di confisca urbanistica inflitta nonostante il decorso del termine di prescrizione ne ha confermato la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione, affermando che l'accertamento di responsabilità "sostanziale" è sufficiente per garantire il rispetto del diritto alla legalità convenzionale (Corte Edu, G.I.EE.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY del 28 giugno 2018, p. 261); e che al riconoscimento della sua legalità convenzionale non osta il suo inquadramento come sanzione sostanziale (p. 233). 1.4 Il ridimensionamento della direzione sanzionatoria della

confisca di valore rassicura circa la sua applicabilità in assenza di condanna "formale", seppur in presenza di un accertamento di responsabilità confermato dal giudice dell'impugnazione (così Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. (dep. 30/04/2020), Perroni, Rv. 278870). Sul punto la Cassazione ha già affermato che l'[art. 578-bis](#) c.p.p. consente la confisca per equivalente ex art. 3224 ter c.p., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6 -, Sentenza n. 14041 del 09/01/2020 Ud. (dep. 07/05/2020), Malvaso, Rv. 279262). 1.5. Occorre tuttavia chiarire se l'[art. 578 bis](#) c.p.p. quando estende la possibilità di applicare la confisca in assenza di condanna alla confisca di valore sia norma di diritto sostanziale o processuale: la questione è decisiva ai fini della legittimità delle misure inflitte in relazione a reati consumati prima dell'entrata in vigore della [L. n. 3 del 9 gennaio 2019](#) che ha esteso l'operatività dell'[art. 578 bis](#) a tutti i casi previsti dall'[art. 322 ter](#) c.p. Ebbene: il collegio ritiene che l'[art. 578 bis](#) c.p.p. sia norma "processuale", in quanto la stessa non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo (legittimazione normativa ed identificazione di beni di valore corrispondente al profitto). La norma si limita infatti a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l'estinzione per prescrizione, ma sia confermato l'accertamento di responsabilità. Non si tratta della introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti temporali entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale. Del resto, la natura (parzialmente) punitiva delle confische di valore impedisce la applicazione retroattiva delle norme che le prevedono, ma non delle norme processuali che definiscono "quando" possono essere applicate. Ovvero nel caso dell'[art. 578 bis](#) c.p.p. nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna nel corso del quale sopravvenga la prescrizione. Chiarita la natura processuale dell'[art. 578 bis](#) cod. proc. ne discende che la sua applicazione soggiace al principio del *tempus regit actum*".

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in data 20 settembre 2019, ribadendo la responsabilità di C., confermando la confisca disposta sui beni di valore equivalente al profitto dei reati, estinti per prescrizione, ha fatto implicito ricorso alle facoltà conferite dall'[art. 578 bis](#) c.p.p. che consente di procedere alla confisca anche in assenza di formale condanna.

In tale provvedimento - per quanto esposto - non si rileva alcuna illegittimità nel provvedimento della Corte di appello, che ha confermato la confisca di valore già applicata dal Tribunale sulla base della conferma "sostanziale" dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, nonostante il decorso del termine di prescrizione (accertamento che, peraltro, non risulta contestato con il ricorso).

2.11.4. Va evidenziato come le censure fossero rivolte soltanto con riguardo alla confisca disposta ai sensi dell'[art. 640-quater](#) c.p., in combinazione con l'[art. 322](#) c.p. e non anche con riguardo alla confisca disposta ai sensi dell'[art. 1](#), comma 143, della [legge finanziaria 2008](#), con riguardo ai reati tributari.

Si vuole comunque ribadire che la disposizione di cui all'[art. 578 bis](#) c.p. è applicabile anche nel caso della confisca disposta ai sensi del [D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#), [art. 12 bis](#) norma in continuità normativa con quelle di cui all'[art. 1](#), comma 143 della [legge finanziaria 2008](#)) (cfr., in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 39157 del 07/09/2021, Sacratì, Rv. 282374 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01).

Nelle sentenze ora menzionato è stato spiegato che tanto è stato affermato dalla pronuncia a Sezioni Unite Perroni che ha chiarito che "l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la "confisca in casi particolari prevista dall'[art. 240-bis](#) c.p., comma 1" ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge" e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera della [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), [art. 1](#), comma 4, lett. f), il richiamo alla confisca "prevista dall'[art. 322-ter](#) c.p."

Alla luce di tale chiarimento, l'[art. 578-bis](#) c.p.p. va letto secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale" (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01).

Va da ultimo precisato che le sentenze prima menzionate riconoscono anch'esse natura processuale all'[art. 578-bis](#) c.p.p.. Cionostante, giungono alla conclusione della sua inapplicabilità per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Le ragioni della non condivisione di tale conclusione sono già state spiegate.

2.12. S.C..

Il ricorso è inammissibile.

2.12.1. Il primo motivo di ricorso - relativo al rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dalla difesa alle udienze del 10.11.2015, del 15.06.2016 e del 20.06.2016 - è sovrapponibile al primo motivo del ricorso di G.F..

Il tema è stato trattato ai superiori paragrafi 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3. e 2.1.1.4. dove sono state spiegate le ragioni della inammissibilità della doglianza e alla cui lettura si rimanda.

2.12.2. I motivi dal secondo al sesto sono inammissibili perchè propongono questioni di merito non consentite in sede di legittimità e perchè manifestamente infondati.

A tal proposito va rilevato come la Corte di appello - saldandosi alla sentenza di primo grado - abbia ampiamente e compiutamente illustrato gli elementi e le ragioni conducenti nel senso della sussistenza di un complesso meccanismo congegnato da G.F. al fine di evadere le tasse per il mezzo della società Caleservice s.r.l., da lui completamente controllata.

In particolare, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni della sostanziale identificazione tra Caleservice s.r.l. e G.F. che - riversando su quella costi ritenuti inesistenti (per consulenze e canoni di locazione) otteneva il risultato di abbattere il proprio reddito.

Scrive a tal riguardo la Corte di appello, richiamando la motivazione del Tribunale: "I canoni versati alla Caleservice, il costo della consulenza e le erogazioni effettuate in favore della società hanno abbattuto il reddito di G., la cui attività è risultata costantemente in perdita nel corso degli anni. La società, per contro, registrava una situazione in costante difficoltà economica anche a ragione delle spese personali o familiari che venivano fatte gravare sul suo bilancio (vedi pag. 260 della sentenza impugnata)".

L'identificazione tra Caleservice s.r.l. e G. e il suo gruppo familiare viene ricavata da una pluralità di elementi, quali il versamento del capitale sociale nella misura del 99,97% da parte di G., le dichiarazioni di C.C., l'utilizzazione delle casse sociali per il pagamento delle spese personali di G., quali l'abbonamento SKY, la lavanderia e altre riferite dal teste S..

Con riguardo alla inesistenza delle operazioni fatturate, di cui al capo 28, è stato osservato - tra l'altro - che "cosa l'imputato abbia pagato 10.000,00 Euro al mese negli atti di cui alla contestazione, tuttavia, è un mistero che l'istruttoria dibattimentale non è riuscito a dipanare"; che in relazione alle consulenze dei professionisti (C., Z., G. e Cambria) che - secondo l'assunto difensivo - avrebbero svolto le prestazioni poi fatturate a G., non sono stati prodotti documenti atti a comprovare l'esistenza di un rapporto con la Caleservice s.r.l., non essendo a tal fine significative nè probatoriamente valide le notule pro forma, redatte nel 2013 (dopo la verifica fiscale eseguita nei confronti di G.); che la stessa testimonianza dell'Avvocato Cami era stata vaga quanto alle prestazioni da lui fornite in favore della Caleservice, in relazione alle quali - peraltro - mancava ogni traccia documentale.

Da ciò i giudici di merito hanno tratto la conclusione che "il quadro che emerge dal presente giudizio, in conclusione, vede G. versare a Caleservice 120.000 Euro all'anno per prestazioni di professionisti che non avevano alcun contratto con la società, che non hanno documentato alcunchè che possa giustificare una loro pretesa di ordine economico e che, in ogni caso, non sono stati pagati negli anni di cui alla contestazione e non hanno mai sollecitato alcun pagamento. G., in buona sostanza ha pagato a sè stesso (cioè alla Caleservice), con il vantaggio fiscale sopra richiamato, somme ingentissime per prestazioni che nè lui, nè coloro che le avrebbero rese sono in grado di documentare o di descrivere compiutamente".

Analoghe considerazioni - sempre in punto di fittizietà delle operazioni e sempre in relazione al capo 28) - sono state sviluppate in relazione ai canoni di locazione.

A tal proposito, i giudici di merito hanno sottolineato come gli immobili fossero solo formalmente intestati alla Caleservice s.r.l. e fatti uscire dal patrimonio di G. al solo fine di abbatterne l'imponibile e ha sottolineato che "dagli atti (...) non emerge alcunchè, al di là, per l'appunto, della mera esistenza dei contratti, che consenta di sostenere che l'imputato avesse realmente utilizzato i nove appartamenti condotti in locazione in termini tali da far ritenere che una locazione abbia davvero avuto luogo. In mancanza di elementi in tal senso, il numero degli immobili e il fatto che alcuni si trovassero in località diverse da quella dove si concentravano gli interessi dell'imputato, combinati con la sostanziale identità di locatore e conduttore, giustificano il convincimento dell'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture in esame".

Con riguardo, poi, alle fatturazioni relative al capo 33), emesse nei confronti di Paride s.r.l., la Corte di appello ha rilevato come anche questa società fosse riconducibile allo stesso G. e alla sua famiglia, sottolineando - tra l'altro - come la Caleservice s.r.l. non avesse la struttura organizzativa e il personale qualificato necessario per rendere le prestazioni fatturate.

Le osservazioni della Corte di appello si saldano con la motivazione del Tribunale, che dalla pagine 248 alla pagina 288 illustra dettagliatamente tutti gli elementi e le ragioni della sussistenza dei fatti contestati ai capi 28 e 33 e, con riguardo al dolo specifico, spiega che la piena consapevolezza degli amministratori quanto alla inesistenza delle operazioni configurano anche il dolo specifico richiesto per i vari amministratori che si sono succeduti alla guida della Caleservice

s.r.l., stipulando contratti di locazione fittizi ed emettendo fatture che avevano l'unico scopo di far perseguire gli obiettivi fiscali voluti da G.F..

Tra questi anche S.C., che ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 2 gennaio 2011 al 13 settembre 2012.

2.12.3. La Corte di appello, ancora, ha negato le circostanze attenuanti generiche, osservando come nell'appello venisse a tal fine risaltata solo lo stato di incensuratezza, ininfluente per legge. Quanto al trattamento sanzionatorio, comprensivo della continuazione, esso è stato giustificato avendo riguardo agli importi delle fatture per cui ha riportato condanna.

2.12.4. A fronte di una motivazione che risulta completa e adeguata e che è priva di manifeste illogicità e/o di contraddizioni patologiche, la ricorrente oppone argomenti che involgono esclusivamente ragioni di merito e non propongono questioni scrutinabili in sede di legittimità, limitandosi a fornire un'interpretazione della risultanze probatorie alternative a quella esposta dai giudici di merito.

Da qui discendono le ragioni di inammissibilità indicate ai superiori paragrafi 2.1.3.1., 2.1.3.2. e 2.1.3.3, alla cui lettura si rimanda.

2.12.4. Il settimo motivo di ricorso -con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione- è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, invero, la Corte di appello alla pagina 207 ha specificamente affrontato il tema dell'applicabilità dell'[art. 640-quater](#) c.p. in combinazione all'[art. 322-ter](#) c.p..

Pur riferita alla posizione di G.F., la motivazione è senz'altro riferibile anche alla posizione di S.C., attesa l'identità della questione.

2.12.5. Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso.

2.13. D.G.O..

Il ricorso è inammissibile.

2.13.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè la questione non risulta devoluta alla Corte di appello con l'atto di gravame, con il quale - anzi - il ricorrente ha dispiegato interamente la propria difesa con riguardo ai capi 45 e 45.bis.

Va, infatti, osservato come l'eventuale inosservanza della disciplina prevista per gli artt. 516 ss. per le nuove contestazioni - da cui consegue la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - provochi una nullità, per come previsto dall'[art. 522](#) c.p.p., comma 1.

Va, però, considerato che tale nullità è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di una nullità generale non assoluta che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo a norma dell'[art. 180](#) c.p.p., con la conseguenza che tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. (In tal senso, Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217 01; Sez.6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 23183301).

Mancando nei motivi di appello una specifica e articolata censura a tale riguardo, il motivo è inammissibile perchè risulta proposto per la prima volta in Cassazione.

2.13.2. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perchè reiterano le medesime doglianze dedotte con l'atto di appello, relative a questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

2.13.2.1. La Corte di appello ha spiegato come la difesa di D.G. si fondasse su dati formali (gli stessi dedotti con l'odierno ricorso, ossia l'esistenza di un contratto, l'emissione della fattura e la sua regolare registrazione), che - tuttavia - non risultavano idonei a contrastare il costruito argomentativo del giudice di primo grado, che valorizzava la riconducibilità delle società Paride s.r.l. e Piramide s.r.l. a G.. La Corte di appello ha altresì rilevato come non vi fossero documenti comprovanti alcuna attività stragiudiziale (seppure sotto forma di semplici lettere di messa in mora, di contatti formali con altri professionisti ovvero di atti di transazione).

Aggiunge - ancora - la Corte di appello che i dati oggettivi - diversamente da quanto a sostenuto dalla difesa con l'atto di appello - trovavano conferma nella testimonianza del Notaio P.G. che "escusso all'udienza del 19 ottobre 2015, ha in primo luogo evidenziato che gli atti di compravendita relativi a immobili Ge.Imm. e Centro Servizi erano atti standard per i quali egli stesso predisponendo la minuta, inviandoli successivamente alle società per eventuali integrazioni (...) Diversamente da quel che sostiene l'atto di appello, P. non ha mai sostenuto di essersi confrontato con G. quale consulente di una qualunque delle società sopra menzionate. Egli, al contrario, su esplicita domanda ricoltagli sul punto, ha negato recisamente la circostanza (...) e ha sostenuto di essersi confrontato con lo stesso solo come "cliente che doveva fare degli atti".

A fronte di una motivazione che ha dato puntuale risposta a tutti i motivi di appello, il ricorso difende una ricostruzione dei fatti alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza mai opporre vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Da qui discendono tutte le ragioni di inammissibilità che viciano il ricorso.

2.13.2.1. Anzitutto, l'aspecificità, in ragione della reiterazione delle medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente.

Va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, B., Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.13.2.2. Altra ragione di inammissibilità va riscontrata nel fatto che il secondo e il terzo motivo di ricorso si risolvono in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto - siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Si deve a tal proposito - nuovamente - ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame - "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 -, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021,

Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

2.13.2.3. Altra specifica ragione di inammissibilità riguarda il denunciato vizio di travisamento della prova.

A tale riguardo va ricordato il pacifico orientamento di legittimità in forza del quale "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti", (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 01).

Nel caso in esame non viene dedotta nessuna di tali condizioni, con conseguente inammissibilità della denuncia di travisamento della prova.

2.13.2.4. Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui la produzione della fattura costituisce prova dell'esistenza dell'operazione.

Il convincimento difensivo è smentito dalla giurisprudenza sviluppatasi sul punto in materia tributaria, ove si è più volte spiegato che la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non può ritenersi assolta con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (cfr. in tal senso, Cass. Civile, Sez. 5 -, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, Rv. 662471 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 (Rv. 649610 - 01).

2.13.3. Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso.

2.14. D.L.A..

Il ricorso è inammissibile.

2.14.1. Il primo motivo di ricorso propone la questione della competenza territoriale già esaminata con riguardo al ricorso di I.L., trattata ai paragrafi 2.10.1. e 2.10.2., alla cui lettura si rimanda.

2.14.2. I restanti motivi di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

Con riguardo alla sussistenza della truffa contestata al capo 41, si è già detto esaminando i ricorsi di G. e F..

Il coinvolgimento nel fatto di D.L. viene ricostruito dai giudici di merito e dalla Corte di appello sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto viene compendiato e valorizzato dalla pagina 137 in poi della sentenza impugnata, dove si evidenzia sia la piena consapevolezza del ricorrente della necessità di consentire a G. e a F. di allontanarsi dal posto di lavoro, sia il suo impegno per trovare la soluzione.

In tale ambito, la Corte di appello puntualizza come "la I. e D.L. siano d'accordo e che l'unico che sta opponendo resistenza alla "nuova modalità di lavoro" è P., lo si ricava dal fatto che quella stessa mattina seguono una serie di

conversazioni volte a risolvere la questione". Conversazioni che vengono compendiate.

Altra puntualizzazione si rintraccia alla pagina 145, dove la Corte di appello ci specifica come sia da escludersi "che i dipendenti abbiano fatto ricorso all'aspettativa non retribuita per l'intransigenza di D.L., il quale, invece, come si è visto, si è prodigato affinché si trovasse una soluzione così che i due fidati uomini di G. potessero limitarsi a presentarsi presso l'ENFAP e poi andare a svolgere la propria attività alle dipendenze dell'onorevole, percependo tuttavia lo stipendio dell'ente al vertice del quale egli era stato posto, quale presidente, proprio in virtù di collaudati rapporti di fiducia che egli, a ben vedere, non ha tradito".

I Magistrati dell'appello, poi, hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'[art. 131-bis](#) c.p. valorizzando le finalità del fatto.

2.14.3. A fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta a tutti i motivi di appello, con motivazione adeguata priva di vizi di manifesta illogicità o di patologica contraddittorietà, il ricorrente oppone le medesime questioni di merito esposte con il gravame, insistendo per una ricostruzione dei fatti e per una valutazione della loro gravità alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme.

Da qui le medesime ragioni di inammissibilità illustrate ai superiori paragrafi 2.13.2.1. e 2.13.2.2., alla cui lettura si rimanda.

2.15. R.F..

Il ricorso è fondato con riguardo al capo 1) e inammissibile nel resto.

2.15.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni esposte ai paragrafi 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3. e 2.1.1.4. relative all'esame del ricorso di G.F., alla cui lettura si rimanda.

2.15.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza n. 225 del 2001 pronunciata dal Corte costituzionale in tema di coordinamento delle esigenze di speditezza del processo, da un lato, e della libera esplicazione del mandato parlamentare e della funzionalità delle assemblee rappresentative, dall'altra parte.

Principi validi anche per i membri dell'Assemblea siciliana.

2.15.2.1. La Corte costituzionale ha spiegato che nei confronti dell'imputato parlamentare - al di fuori di ipotesi tassativamente previste - trovano applicazione le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali. Fra queste, le regole che sanciscono il diritto dell'imputato di partecipare alle udienze, e la correlativa previsione del rinvio dell'udienza in caso di impossibilità assoluta per l'imputato di essere presente per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Proprio perchè disciplinato dalle regole comuni, si è specificato che spetta al giudice valutare l'assolutezza dell'impedimento, con la precisazione che nel fare ciò l'autorità giurisdizionale procedente deve tenere conto non solo delle esigenze della attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni, come nel caso dell'istanza di rinvio avanzata in ragione degli impegni gravanti in seno all'assemblea rappresentativa.

In tale contesto, la Corte costituzionale indica la ricerca di un coordinamento con le parti in causa, quale possibile soluzione mediatrice dei confliggenti interessi di pari rango, al fine di consentire il regolare svolgimento delle udienze senza distogliere l'imputato dalle attività previste nell'assemblea rappresentativa. A tal fine osserva esemplificativamente che, "in linea di principio, non sarebbe impossibile adattare i calendari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto di prospettati impegni parlamentari concomitanti dell'imputato".

Da quanto esposto discende che il contemperamento tra le opposte esigenze in esame passa necessariamente - anche - dalla collaborazione dello stesso imputato, cui viene richiesto di fornire al giudice tutte le informazioni utili a evitare la sovrapposizione delle udienze e delle sedute assembleari; fermo restando che il giudice valuta l'istanza di rinvio sulla base delle regole comuni, anche in punto di tempestività della comunicazione dell'impedimento.

2.15.2.2. Il tribunale si è tenuto all'interno della cornice così delineata dalla Corte costituzionale, visto che (dopo avere accolto una prima istanza di rinvio), ha cercato di coordinare i tempi del processo con quelli dell'Assemblea regionale, cui inviava il calendario delle udienze, chiedendo - al contempo - all'Ufficio di Presidenza dell'organo regionale l'invio del calendario dell'Assemblea e della Commissione cui apparteneva l'imputato. Calendario che non veniva trasmesso. Calendario senz'altro noto all'imputato che, tuttavia, non ebbe mai a comunicarlo al Tribunale, così scostandosi dalla linea tracciata dalla Corte costituzionale quanto alla necessità di una collaborazione delle parti finalizzata al contemperamento degli opposti interessi.

La Corte di appello ha, quindi, osservato che "di fronte all'impossibilità di ottenere il calendario dei lavori dall'organo elettivo, l'Autorità giudiziaria non aveva all'evidenza alcunchè da coordinare". Con specifico riguardo alla condotta dell'imputato, poi, ha osservato che R. non solo non si è adoperato in alcuna maniera al fine del coordinamento dei suoi impegni in assemblea rappresentativa, ma - al contrario - ha assunto un atteggiamento dilatorio e ostruzionistico, comunicando l'impedimento il giorno stesso dell'udienza o a ridosso della stessa.

A fronte di una tale mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, tale da impedire ogni possibilità di coordinamento - pure diligentemente perseguito dal giudice di primo grado - il Tribunale ha applicato - correttamente - le regole comuni in tema di istanza di rinvio per legittimo impedimento, soprattutto in punto di tempestività della comunicazione e di assolutezza dell'impedimento.

Così: ha disatteso l'istanza di rinvio dell'udienza del 27/10/2015, rilevando la tardività, in quanto nota all'imputato sin dal 23 ottobre, ma avanzata soltanto in udienza; sempre per tardività ha disatteso l'istanza di rinvio dell'udienza del 10/11/2015, sulla base di un ordine del giorno depositato in Cancelleria il 7 novembre, che non veniva dedotto all'udienza del precedente 6 novembre, così da consentire il rinvio ad altra udienza; ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 12/01/2016 sia in ragione della tardività (visto che l'impedimento era già noto all'imputato il precedente 8/1/2016 e l'istanza veniva presentata solo in udienza) e per la mancanza del carattere dell'assolutezza (visto che l'impegno assembleare era fissato per le 16,00, così che era possibile la partecipazione all'udienza fissata per il mattino); per le stesse ragioni veniva rigettata l'istanza di rinvio presentata all'udienza del 22/02/2016, per un impegno fissato nel pomeriggio (alle 15,00 in Commissione e alle 16,00 in Assemblea), così che sarebbe stata possibile la sua partecipazione all'udienza, fissata al mattino.

In tal modo emergendo che il tribunale si è reso diligente al fine di sperimentare un coordinamento rispetto agli impegni

dell'imputato presso l'assemblea rappresentativa e che non risulta che l'imputato abbia collaborato per perseguire la medesima finalità, non rimane che ribadire come le motivazioni adottate dal giudice per disattendere le istanze di rinvio siano immuni da vizi logici e giuridici, così rimanendo insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 36879 del 31/03/2017, T. Rv. 271167 - 01).

2.15.3. Il terzo motivo di ricorso - con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di C. e C. - è inammissibile per le ragioni enunciate al superiore paragrafo 2.1.2., alla cui lettura si rimanda.

2.15.4. Il quarto motivo di ricorso è fondato, riscontrandosi la violazione dell'[art. 603 c.p.p.](#), comma 3-bis, così come denunciata dal ricorrente.

A tal riguardo occorre ricordare che "Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex [art. 603 c.p.p.](#), comma 3-bis, per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato", (Sez. 3 -, [Sentenza n. 16444 del 04/02/2020, C.](#), Rv. 279425 - 01).

Alla luce di ciò, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, nel caso in esame si sarebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, in ragione del diverso significato probatorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni rese da C. e da A. nel complessivo quadro a carico di R., rispetto a quello rinvenuto dai magistrati del gravame.

Tanto emerge ove si rilevi che il Tribunale ha ritenuto che tali dichiarazioni non apportassero nessun contributo ai fini della dimostrazione della partecipazione di R. all'associazione a delinquere, là dove la Corte di appello, al contrario, ha ritenuto che da tali dichiarazioni si ricavassero elementi da cui far discendere l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso.

Da ciò la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e la conseguente violazione dell'[art. 603 c.p.p.](#), comma 3-bis. La sentenza va, dunque, annullata sul punto.

L'annullamento va - tuttavia - disposto senza rinvio atteso che il reato, avendo riguardo ai limiti edittali, agli atti interruttivi e alle cause di sospensione, si è ormai estinto per prescrizione.

2.15.4. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.

2.15.5. Il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso sono inammissibili perchè propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

2.15.5.1. Ai fini dell'inammissibilità del sesto e settimo motivo di ricorso va rilevato come essi denunciino il vizio di travisamento della prova secondo modalità inammissibili in presenza di una doppia sentenza conforme, alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non

corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti", (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01).

Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni.

Il ricorrente sostiene, invece, la deducibilità del vizio sul presupposto che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata su di una serie di argomentazioni basate sulle dichiarazioni rese da M.V., B.B. e P.M., verbali di assemblea ordinaria di Caleservice s.r.l. del 13/09/2010 e del 23/12/2011.

Tale omissione, secondo la difesa, "consente ed impone una nuova valutazione del materiale indiziario raccolto, da parte di codesta Suprema Corte, ancorchè ci si trovi in presenza di "doppia conforme".

In realtà, una tale deduzione rimette alla Corte di cassazione un compito di valutazione del materiale probatorio che è precluso al giudice di legittimità, trattandosi di attività rientrante nelle prerogative esclusive del giudice di merito.

Tanto è ancor di più vero ove si rammenti che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchè tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

2.15.5.2. Con i motivi dal sesto al decimo, il ricorrente dispiega le proprie difese lamentando ora la mancata valutazione degli elementi risaltati con l'atto di appello, ora l'inidoneità probatoria degli elementi valorizzati dai giudici del gravame, ora l'inadeguatezza della motivazione, così muovendo censure non riconducibili ai vizi di cui all'[art. 606 c.p.p.](#), sostanziandosi in argomentazioni che difendono una diversa plausibilità del compendio probatorio.

La Corte di appello, in realtà:

Con riguardo ai capi 45 e 45-bis, ha spiegato come l'impugnazione di merito fosse fondata su dati formali (gli stessi dedotti con l'odierno ricorso), che -tuttavia-non risultavano idonei a contrastare il costruito argomentativo del giudice di primo grado, che valorizzava la riconducibilità delle società Paride s.r.l. e Piramide s.r.l. a G.. La Corte di appello ha altresì rilevato come non vi fossero documenti comprovanti attività stragiudiziali.

Aggiunge - ancora - la Corte di appello che i dati oggettivi - diversamente da quanto aveva sostenuto dalla difesa con l'atto di appello - trovavano conferma nella testimonianza del Notaio P.G. che "escusso all'udienza del 19 ottobre 2015, ha in primo luogo evidenziato che gli atti di compravendita relativi a immobili Ge.Imm. e Centro Servizi erano atti standard per i quali egli stesso predisponendo la minuta, inviandoli successivamente alle società per eventuali integrazioni (...) Diversamente da quel che sostiene l'atto di appello, P. non ha mai sostenuto di essersi confrontato con G. quale consulente di una qualunque delle società sopra menzionate. Egli, al contrario, su esplicita domanda rivoltagli sul punto, ha negato recisamente la circostanza (...) e ha sostenuto di essersi confrontato con lo stesso solo come "cliente che doveva fare degli atti".

Con riguardo al dolo specifico, la Corte di appello ha puntualizzato che esso era rinvenibile nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, con le quali si consentiva l'abbattimento dell'imponibile esponendo costi inesistenti e di

ottenere conseguentemente - un indebito risparmio fiscale.

Con riguardo alla possibilità di ricondurre i fatti a un fenomeno elusivo, la denuncia di omessa motivazione è manifestamente infondata, atteso che la ritenuta configurabilità dei reati fiscali implica - necessariamente - l'esclusione del fenomeno elusivo, attesa la loro inconciliabilità.

Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato che lo stato di incensuratezza era irrilevante; che il comportamento processuale - valorizzato dalla difesa - era del tutto neutro e che, anzi, emergeva il comportamento dilatorio tenuto da R. facendo leva sul ruolo di deputato regionale.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la parte di pena relativa all'associazione, viene eliminata a seguito dell'annullamento del relativo capo. Quanto alla residua pena, il Tribunale aveva evidenziato che essa era rapportata alla gravità dei fatti, al ruolo rivestito da ciascuno degli agenti, al grado del dolo.

A fronte di una motivazione che non può ritenersi assente e che non risulta affetta da vizi di manifesta illogicità o di patologiche contraddittorietà, il ricorrente non fa altro che opporre valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

Va, allora, ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede di legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decum.

2.15.6. La censura relativa all'omessa motivazione circa le statuizioni civili risulta inammissibile perchè manifestamente infondata.

Anche in questo caso la motivazione della Corte di appello va saldata con la sentenza di primo grado, che ha rintracciato "rilevantissimi danni" per la regione Sicilia e per l'Assessorato regionale, sia di natura patrimoniale (per avere elargito contributi per finanziare attività che si sono rilevate inidonee agli scopi cui erano finalizzati), sia di natura non patrimoniale (quale danno all'immagine, variamente rappresentato).

La deduzione difensiva secondo cui non vi sarebbe motivazione sul punto è, dunque, manifestamente infondata, attesa la presenza di una specifica motivazione contenuta nella doppia sentenza conforme.

Va, peraltro, ribadito - ai limitati fini di cui all'[art. 578 c.p.p.](#) - che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello per ritenere la sussistenza dell'associazione a delinquere e la partecipazione di R. non sono superati dalle doglianze sviluppate dal ricorrente, in quanto il convincimento della Corte di merito è supportata da motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni.

2.15.7. L'ultima questione, con la quale si deduce che la confisca a carico dell'amministratore della società può essere disposto, solo in via residuale, quando sia risultato incapiente il patrimonio dell'ente, non risulta devoluta con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; egualmente non devoluta risulta l'eccezione secondo cui si sarebbe dovuta applicare la confisca prevista dal [D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis](#).

A tal proposito, va ribadito che "nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è

inammissibile, poichè la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)", (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

2.16. L&A Group s.r.l. (già Caleservice s.r.l., capo 49).

2.16.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, attesa l'intrinseca e insanabile contraddittorietà della motivazione.

Va premesso che il capo di imputazione rubricato al n. 49 è collegato ai capi 11 e 12, con i quali si contestavano a G.F. i reati di riciclaggio.

Tanto in coerenza con il [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-octies](#), che sanziona l'ente proprio in relazione ai reati di cui agli [artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.](#).

Va ricordato che la Corte di appello ha assolto G. dai reati contestatigli ai capi 11 e 12, così che i magistrati del gravame hanno dovuto affrontare la posizione di Caleservice s.r.l. (per il capo 49) e di Centro Servizi 2000 s.r.l. (per l'analogo capo 50) la cui imputazione, come premesso, era collegata proprio a quei capi 11 e 12.

A tal proposito, così scrive la Corte di appello: "Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge con chiarezza che l'assoluzione di G. dai reati di cui ai capi 11 e 12 non dipende dalla ritenuta insussistenza dei fatti in contestazione, pienamente riscontrati alla luce dell'istruttoria dibattimentale, ma dalla circostanza per cui ciò che secondo l'accusa era un riciclaggio imputabile a un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto è stato considerato dalla Corte come la fase terminale di un'operazione complessa finalizzata a consentire a G., proprio perchè concorrente nel reato presupposto, di conseguire l'ingiusto profitto che integra l'illecito di cui all'[art. 640-bis c.p.](#). Se, dunque, l'imputato deve ritenersi non punibile perchè sanzionabile per l'autoriciclaggio, all'epoca ancora non previsto come reato, egli ha certamente concorso nel reato di cui all'[art. 640-bis c.p.](#), come sopra configurato, il cui profitto ha conseguito attraverso le due società odierne appellanti. Ne consegue che egli, quale amministratore di fatto di Caleservice, ruolo questo esplicitamente richiamato nel capo d'imputazione sub 49 (...), ha certamente posto in essere i fatti descritti ai capi 11 e 12 che, per tutto quanto esposto, assumono comunque rilevanza penale ai sensi dell'[art. 640-bis c.p.](#)".

Dalla lettura della motivazione, dunque, sembra evincersi che la Corte di appello abbia confermato la condanna per la contestazione di cui al capo 49, riqualificando la condotta descritta ai capi 11 e 12 come truffa aggravata.

Tale riqualificazione, però, fa mancare uno degli elementi strutturali dell'ipotesi prevista al [D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-octies](#), (e riconduce il fatto all'ipotesi - sanzionata meno gravemente - prevista dall'[art. 24](#), stesso D.Lgs.), così che tale motivazione esprime una violazione di legge; al contempo si mostra in stridente contraddizione con la decisione assunta nei confronti di G., là dove viene assolto per i capi 11 e 12 perchè vengono qualificati come autoriciclaggio.

Emerge, dunque, come la Corte di appello sembra qualificare lo stesso fatto sia quale ipotesi di truffa aggravata, sia quale ipotesi di autoriciclaggio.

La sentenza va, dunque, annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello che provvederà a superare la delineata contraddizione, coordinandosi con il giudizio che darà in relazione ai capi 11 e 12 a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con questa stessa sentenza, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale.

I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

2.17. Centro Servizi 2000, s.r.l. (Capo 50).

Quanto esposto per Caleservice s.r.l. è valido anche per Centro Servizi 2000 s.r.l., a cui si estende l'annullamento con rinvio, in ragione della identità oggettiva delle posizioni.

Anche in questo caso, l'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe i restanti motivi di impugnazione.

2.18. EL.FI. Immobiliare s.r.l..

Il ricorso è inammissibile.

2.18.1. Il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese dall'amministratore della società - è inammissibile perchè aspecifico, non spiegando l'incidenza delle stesse sulla struttura della motivazione della Corte di appello quanto all'affermazione di responsabilità.

Va ribadito, infatti, che "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'[art. 64](#) c.p.p., comma 3, ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità)", (Sez. 6, Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., (dep. 2020, Cocciadiferri, Rv. 278123 01).

Tale onere di allegazione non è stato soddisfatto dal ricorrente, così mancando una specificazione che si mostra necessaria nel caso in esame.

Tanto emerge ove si rilevi che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità di S. e F. per i capi 68 e 69 e per la EL.FI. Immobiliare s.r.l. per il capo 70, senza fare menzione alcuna delle dichiarazioni (genericamente) richiamate dal ricorrente, così che esse si mostrano affatto ininfluenti ai fini della decisione della decisione finale.

2.18.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè propone questioni di merito e valutative, non consentite in sede di legittimità.

La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di confermare la sussistenza dei reati contestati ai capi 68 e 69 e l'illecito amministrativo di cui al capo 70 nelle pagine da 195 a pagina 202.

Tali ragioni sono state succintamente richiamate al superiore p. 2.6.1., alla cui lettura si rimanda.

La motivazione è stata fronteggiata con argomentazioni che non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.

Vale nuovamente ribadire, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decum.

2.20. S.S., C.G., C.G., P.E. (parti civili).

I ricorsi delle parti civili sono infondati e vanno rigettati.

Essi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro identità.

2.20.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza di un danno diretto ovvero anche di un danno mediato che costituisca un effetto normale dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.

A tal riguardo ha sottolineato come il fatto illecito contestato al capo 41 fosse quello della sostanzialmente fittizia assunzione di G. e di F. presso l'ENFAP, mentre di fatto svolgevano la propria attività lavorativa in favore di G..

A fronte di una tale contestazione, la Corte di appello ha osservato come non fosse possibile individuare alcun danno subito dai soggetti che si sono relazionati con l'ente di formazione.

Ha correttamente specificato che l'interruzione dei finanziamenti dei corsi di formazione è stato provocato dai procedimenti penali che si sono sviluppati sulla formazione professionale, ossia su una causa che non può considerarsi una conseguenza normale del fatto contestato, così mancando in radice ogni possibilità di collegare eventuali danni subiti dalle parti civili.

Queste ultime, peraltro, nel loro ricorso neanche rappresentano l'eventuale danno da esse subito, così che le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello rimangono insuperate.

2.20.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dalle parti civili - che affermano di essere state condannate pur senza avere proposto alcuna impugnazione -, esse hanno proposto appello alla sentenza di primo grado, lamentando il mancato riconoscimento della provvisionale.

Il rigetto di tale appello motivato (a pag. 209) dall'assenza dei presupposti per il risarcimento del danno, ha correttamente indotto la Corte di appello alla condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.

2.21. L'istanza avanzata in udienza da C.V., C.V., A.A., R.C., I.I., G.D., G.A., R.O., F.L., C.M., C.I. e M.G..

A tale riguardo va rilevato come la memoria depositata in udienza contenga censure che si atteggiavano a impugnazione della sentenza di appello, che ha negato la richiesta di risarcimento danni avanzata dai soggetti ora menzionati.

Tali doglianze e le richieste di condanna al risarcimento del danno a esse collegate - però - sono inammissibili, in quanto non sono state proposte con tempestivo e rituale ricorso e non possono essere tardivamente sollecitate con una memoria depositata all'udienza di discussione.

Risulta inammissibile anche la richiesta di condanna degli imputati alle spese del presente grado di giudizio.

La mancanza di una rituale e tempestiva impugnazione contro la sentenza della Corte di appello, invero, ha reso irrevocabile la statuizione che ha ritenuto l'infondatezza della loro richiesta di risarcimento danni, rispetto alla quale - perciò - essi risultano definitivamente soccombenti e privi di alcun titolo che legittimi la loro richiesta alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

2.22. Le spese del giudizio.

Per tutti i ricorsi dichiarati inammissibili segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della

Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Per i ricorsi rigettati, segue la condanna al solo pagamento delle spese processuali.

G.F. va altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado da A.L..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di S.E. e dichiara il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R.F. limitatamente al capo 1, che dichiara estinto per prescrizione e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena nei confronti del predetto in anni due, mesi sei di reclusione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio nei confronti di L & A Group s.r.l. e Centro Servizi 2000 s.r.l., nonché nei confronti di G.F. limitatamente ai capi 11, 12, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e nei confronti di G.S. limitatamente alla pena accessoria di cui all'[art. 32-ter](#) c.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di G.S.. Dichiara inammissibili i ricorsi di G.F., L.M.S., G.R., F.D., F.G., S.E., I.L., S.C., D.G.O., D.L.A. ed Elfi Immobiliare S.R.L. e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di C.C. e delle parti civili S.S., C.G., C.G., P.E. e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna G.F. alla rifusione delle spese nel grado in favore di A.L., che liquida in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Dichiara inammissibili le richieste avanzate da C.V., C.V., A.A., R.C., I.I., G.D., G.A., R.O., F.L., C.M., C.I. e M.G..

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2022